

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
BIBLIOTECA

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 26



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 giugno 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- n. 346. Sentenza 14-22 giugno 1989.**
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Mutilati ed invalidi civili - Inabilità totale - Diritto all'indennità di accompagnamento - Esclusione della cecità parziale come fattore concorrente, con altre minorazioni, all'integrazione dello stato di totale inabilità - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118).
 (Cost., artt. 2, 3 e 38) Pag. 9
- n. 347. Sentenza 14-22 giugno 1989.**
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Sottufficiali dell'Esercito con anzianità di servizio di anni quindici - Rimozione dal grado e cessazione dal servizio per condanna penale - Diritto a pensione - Mancata previsione - Richiamo alle sentenze nn. 236/1985, 255/1982, 144/1971, 77/1963 e 4/1959 - Impossibilità di incisione su diritti quesiti - Illegittimità costituzionale parziale.
 (R.D.-L. 16 ottobre 1919, n. 1986, art. 23).
 (Cost., art. 3) » 12
- n. 348. Sentenza 14-22 giugno 1989.**
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Personale dirigente del Ministero degli interni - Promozione per scrutinio per merito comparativo alla qualifica di dirigente superiore - Eccesso di delega - Ragionevolezza della unicità della carriera direttiva ordinata in qualifiche dirigenziali e non - Non fondatezza.
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 18).
 (Cost., art. 76) » 14
- n. 349. Sentenza 14-22 giugno 1989.**
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanità pubblica - Spese di ospedalità - Rivalsa - Soggetti obbligati - Esclusione del donatario del ricoverato - Onere a carico delle amministrazioni pubbliche - Incongruo riferimento all'obbligo alimentare - Non fondatezza.
 (Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1, terzo comma).
 (Cost., art. 3) » 18
- n. 350. Sentenza 14-22 giugno 1989.**
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regione - Regione Toscana - Componente del consiglio regionale chiamato a rispondere penalmente - Esercizio di una pubblica funzione - Difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria - Intervenuto giudicato penale - Difetto di un interesse attuale - Inammissibilità » 19

- n. 351. Sentenza 14-22 giugno 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Adozione - Procedura della dichiarazione di adottabilità in camera di consiglio - Mancata previsione dell'assistenza di un difensore o dell'obbligo del giudice di avvisare i genitori della facoltà di farsi assistere - Sufficiente garanzia del diritto di difesa - Non fondatezza.
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, quinto e sesto comma). 4
 (Cost., art. 24, secondo comma) Pag. 22
- n. 352. Ordinanza 14-22 giugno 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reato - Favoreggiamento personale - Non punibilità - Convivente *more uxorio* - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 237/1986 - Analoga questione già dichiarata inammissibile - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. pen., art. 384).
 (Cost., artt. 2 e 3) » 24
- n. 353. Ordinanza 14-22 giugno 1989.
Reato continuato - Minorenni - Reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età - Applicazione del concorso formale - Mancata previsione - Questione viziata per irrilevanza - Manifesta inammissibilità.
 (R.D.-L. 20 luglio 1934, n. 1494, art. 9).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25) » 25
- n. 354. Ordinanza 14-22 giugno 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Libertà personale - Liberazione condizionale - Revoca - Determinazione della pena residua - Tempo trascorso in libertà condizionale - Mancata inclusione nel computo - Medesima questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 282/1989) - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. pen., art. 177, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 13 e 27) » 27

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 40. Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989 (della regione Toscana).
Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempimento delle regioni - Declassamento della citata commissione da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuato con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.
 (D.-L. 5 maggio 1989, n. 160).
 (Cost., artt. 5, 117, 118, 119 e 125) Pag. 29

N. 44. Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento della citata commissione da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuato con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 5 maggio 1989, n. 160).

(Cost., artt. 5, 117, 118, 119 e 125)

» 31

N. 41. Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989 (della regione Toscana).

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti ex beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(Legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

» 31

N. 45. Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti ex beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(Legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

» 32

N. 42. Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989 (della regione Toscana).

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Riciclamo alle sentenze nn. 182/1982, 367/1983 e 243/1985.

(Legge 26 aprile 1989, n. 155, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119)

» 33

- n. 43. Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989 (della regione Emilia-Romagna).
Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985.
 (Legge 26 aprile 1989, n. 155, artt. 5 e 6).
 (Cost., artt. 81, 117, 118 e 119) Pag. 34
- n. 315. Ordinanza del pretore di Sapri del 17 aprile 1989.
Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Demolizioni dei manufatti abusivi prima della condanna - Estinzione del reato - Prospettata violazione del principio di uguaglianza.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).
 (Cost., art. 3) » 35
- n. 316. Ordinanza del tribunale di Roma del 24 gennaio 1989.
Diritti d'autore - Compiti e posizione di preminenza (ma non di monopolio) della SIAE - Mancata previsione di controlli preventivi per evitare possibili abusi o di criteri generali ed uniformi di contrattazione (obbligo a contrattare - parità di trattamento o predisposizione di tariffe) - Richiamo alle sentenze nn. 25/1968 e 65/1972.
 (Legge 22 aprile 1941, n. 663, art. 180).
 (Cost., artt. 3, 23 e 41) » 35
- n. 317. Ordinanza del tribunale di Prato del 21 febbraio 1989.
Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 40
- n. 318. Ordinanza del giudice conciliatore di Udine del 20 aprile 1989.
Notificazione - Notifiche a mezzo posta di atti giudiziari in materia civile, amministrativa e penale - Avviso al destinatario, in caso di irreperibilità, da affiggere alla porta d'ingresso o da immettere nella cassetta di corrispondenza - Mancata previsione di una rigida formalizzazione della procedura di notifica (con l'indicazione nell'avviso di deposito della provenienza dell'atto e dell'autorità interessata) e della possibilità di ricevere l'atto per prenderne visione anche dopo la scadenza del termine di dieci giorni di giacenza all'ufficio postale - Ingiustificata violazione del diritto di difesa, in caso di impossibilità materiale (anche incolpevole) di reperire l'atto giudiziario restituito al mittente decorsi i dieci giorni di giacenza.
 (Legge 20 novembre 1982, n. 980 (*recte* 890), art. 8).
 (Cost., art. 24) » 41

N. 319. Ordinanza del pretore di Tolentino del 19 aprile 1989.

Locazione - Locazione di immobili ad uso non abitativo - Cessazione della locazione - Obbligo di corresponsione al conduttore dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale anche nel caso in cui la cessazione del rapporto derivi da provvedimento della p.a. che abbia determinato la giuridica impossibilità di utilizzare l'immobile stesso da parte del locatore o di farne oggetto di qualsiasi rapporto di scambio - Ingiustificato uguale trattamento di situazioni diverse - Riferimento alla sentenza della Corte n. 576/1987 (di infondatezza di questione analoga) ritenuta non applicabile alla fattispecie.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

(Cost., art. 3) » 42

N. 320. Ordinanza del pretore di Roma dell'11 luglio 1988.

Professioni - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Pignorabilità del compenso spettante in ragione del numero degli assistiti - Mancata previsione di limiti alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti dal Servizio sanitario nazionale - Rilievi - Assimilabilità della posizione di detti medici, nel caso di prestazioni aventi carattere di continuità ed assorbenti la quasi totalità dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati - Conseguente ingiustificato deteriore trattamento dei medici convenzionati rispetto ai lavoratori subordinati riguardo alla pignorabilità degli emolumenti.

(Cod. proc. civ., art. 545).

(Cost., art. 3) » 45

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 346

Sentenza 14-22 giugno 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Mutilati ed invalidi civili - Inabilità totale - Diritto all'indennità di accompagnamento - Esclusione della cecità parziale come fattore concorrente con altre minorazioni all'integrazione dello stato di totale inabilità - Illegittimità costituzionale parziale.****(Combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118).****(Cost., artt. 2, 3 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Guerri Orfeo e il Ministero degli Interni, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Guerri Orfeo nei confronti del Ministero degli Interni per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili assoluti dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, l'adito Pretore di Pisa rilevava che nella specie l'istante era affetto:

a) da cecità parziale, per la quale fruiva di una modesta pensione (L. 25.000 mensili);

b) da altre gravi patologie comportanti un'invalidità valutata in sede amministrativa nella percentuale dell'80%, che non gli dava però titolo ad alcuna provvidenza in ragione del superamento dei limiti di reddito stabiliti al riguardo.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio, e dall'iniziale valutazione della stessa Amministrazione resistente, emergeva che sommando la cecità alle altre patologie ne sarebbe risultata un'invalidità del 100%, che avrebbe dato titolo sia alla pensione d'invalidità che all'indennità di accompagnamento, per un totale di circa L. 800.000 mensili.

Ciò premesso, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 25 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della citata legge n. 18 del 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «nella parte in cui non consentono la percezione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al cieco parziale titolare di pensione ed anche invalido civile all'80%, posto che la complessiva invalidità lo rende del tutto inabile a compiere gli atti quotidiani della vita».

La prima di tali norme, osserva il giudice *a quo*, rinvia, quanto alla definizione dell'invalidità civile che dà titolo all'indennità di accompagnamento, alla seconda; e questa esclude che ai fini del riconoscimento dello status di invalido possano rilevare ragioni di invalidità che — come nella specie — danno autonomamente titolo ad una prestazione diversa (ciechi, invalidi per lavoro o per servizio, ecc.). Ciò, però, a suo avviso, comporta, una manifesta disparità di trattamento tra soggetti le cui affezioni siano nel complesso tali da impedire loro di provvedere agli ordinari bisogni della vita, a seconda che tra di essi ve ne sia o meno taluna che dà titolo ad una prestazione autonoma, posto che la preesenza di questa si traduce, come nel caso di specie, in un trattamento assistenziale peggiore.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver osservato che la cumulabilità delle provvidenze previste in favore di categorie distinte — invalidi civili, ciechi civili e sordomuti — si risolverebbe in una duplice valutazione delle stesse minorazioni, ha, peraltro, chiesto il rinvio degli atti al giudice *a quo* perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa di cui agli artt. 1 e 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui tali norme, nel loro combinato disposto, escludono che, ai fini del riconoscimento dello stato di tale invalidità civile assoluta che dà diritto all'indennità di accompagnamento, possano essere computate le affezioni — come, nella specie, la cecità parziale — che danno titolo ad un'autonoma prestazione assistenziale. Nel definire le condizioni per l'attribuzione di tale indennità agli invalidi civili totalmente inabili, infatti, la prima di tali disposizioni richiama la seconda; e questa, nell'ultimo comma, esclude dalle prestazioni di invalidità civile «gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi».

Nel caso oggetto del giudizio *a quo*, la congiunta considerazione della cecità parziale e delle altre affezioni riscontrate al ricorrente — comportanti un'invalidità valutata nell'80% — avrebbe dato luogo al riconoscimento di un'invalidità totale con inabilità a compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento; ma ciò ostava la preclusione, discendente dalle norme impugnate, a considerare nel coacervo la cecità parziale, per la quale egli fruiva di autonoma pensione.

Ad avviso del Pretore rimettente, le cennate disposizioni contrastano con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto comportano un'irrazionale disparità di trattamento tra soggetti parimenti bisognosi di assistenza continuativa perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Se infatti a determinare tale condizione concorrono affezioni specificamente disciplinate — come la cecità ed il sordomutismo — che danno titolo ad autonoma prestazione, il trattamento assistenziale complessivo risulta peggiore rispetto a quello goduto da chi sia totalmente inabile a causa di affezioni di altra natura.

Il descritto assetto normativo circa la spettanza dell'indennità di accompagnamento in caso di pluriminorazione comprensiva della cecità parziale non risulta modificato, nella prassi applicativa, dalle sopravvenute disposizioni contenute nella legge 21 novembre 1988, n. 508 e nel decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 2/89 del 19 gennaio 1989): sicché non può accogliersi la richiesta di restituzione degli atti per riesame della rilevanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato.

2. — La questione è fondata.

È d'uopo premettere che la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa (cfr. circolare cit. e parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).

Tale regola, connessa all'apprestamento di specifiche discipline per le sopradette cause di invalidità, è già di per sé suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conduca ad un'insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto. Ma essa risulta priva di razionalità se applicata nei confronti dell'indennità di accompagnamento: la quale spetta, oltre che ai ciechi assoluti, ai soggetti totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche «che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua» (cfr. art. 1 legge n. 18 del 1980 e, oggi, art. 1 legge n. 508 del 1988). La legge, infatti considera qui una condizione specifica, quella dei soggetti non deambulanti o non in grado di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana, che è ulteriore ed aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente, appresta una specifica provvidenza per porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta.

Tale carattere aggiuntivo dell'indennità in questione è dimostrato, da un lato, dal fatto che essa non spetta ove il soggetto non abbia da provvedere a tali esigenze perché ricoverato gratuitamente in istituto (art. 1, terzo comma, legge n. 18 del 1980); dall'altro, dal fatto che essa si cumula con la pensione d'invalidità totale, ove di questa ricorrano i requisiti reddituali, e spetta anche agli invalidi totali minori di anni diciotto, che non fruiscono di detta pensione (art. 1 della legge n. 18 del 1980 e 12 della legge n. 118 del 1971).

La possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità con l'indennità di accompagnamento trova quindi ragione nella diversa funzione di tali provvidenze: le quali tendono, nell'un caso, a sopporre alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non è in grado di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento; nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

L'assicurare tali condizioni rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà additati dall'art. 2 Cost., ed ha preminente rilievo nell'ambito dei compiti di assistenza posti allo Stato dall'art. 38, primo comma; e per altro verso, data l'autonomia della situazione in discorso, contrasta certamente col principio d'uguaglianza il concedere o meno la relativa prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che essi fruiscono o no di provvidenze preordinate ad altri fini.

Le disposizioni impugnate vanno perciò, nel loro combinato disposto, dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui escludono che ai fini della valutazione dello stato di inabilità totale che dà diritto all'indennità di accompagnamento possa essere considerata la cecità parziale.

PER QUESTI MOTIVI:

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAVA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 347

Sentenza 14-22 giugno 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Sottufficiali dell'Esercito con anzianità di servizio di anni quindici - Rimozione dal grado e cessazione dal servizio per condanna penale - Diritto a pensione - Mancata previsione - Richiamo alle sentenze nn. 236/1985, 255/1982, 144/1971, 77/1963 e 4/1959 - Impossibilità di incisione su diritti quesiti - Illegittimità costituzionale parziale.

(R.D.-L. 16 ottobre 1919, n. 1986, art. 23).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio esercito), in relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 (Estensione ai militari del regio esercito e della regia marina delle nuove disposizioni sulle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Morati Antonio contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio proposto da un ex brigadiere dell'Arma dei carabinieri e diretto a contestare l'asserito mancato conseguimento del diritto a pensione per difetto dell'anzianità minima di servizio effettivo, prescritta in 19 anni, 6 mesi e 1 giorno, la Corte dei conti, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 (e pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 che, nel prevedere che il sottufficiale consegua il diritto a pensione, con il compimento di un periodo di servizio effettivo di almeno 15 anni, solo se riformato e non anche se dispensato d'autorità per perdita del grado o a seguito di condanna penale, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 che tale diritto invece riconosce agli ufficiali.

Ai fini della rilevanza, il giudice *a quo* precisa che il ricorrente, già brigadiere dei carabinieri (come tale rientrando nella categoria dei sottufficiali dell'esercito), è cessato dal servizio in data 16 dicembre 1961, prima cioè dell'entrata in vigore del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il cui articolo 52 ha parificato la posizione di tutti i dipendenti cessati dal servizio per perdita del grado, elevando indiscriminatamente l'anzianità minima per la pensione ad anni 20. Ne deriva, ad avviso del giudice rimettente, che — indipendentemente dagli artt. 254 (abrogativo di vecchie norme) e 256 (che dispone l'applicabilità delle nuove norme ai casi in corso di trattazione) del medesimo testo unico — ove la norma denunciata fosse riconosciuta incostituzionale, il ricorrente risulterebbe già titolare, sin dal momento della sua cessazione dal servizio, del diritto pensionistico acquisito ed intangibile.

Nel merito il giudice del rinvio richiama le sentenze di questa Corte n. 144 del 1971, n. 255 del 1982, n. 236 del 1985 e n. 154 del 1987 che, con riguardo ad altre categorie di sottufficiali, hanno dichiarato la illegittimità costituzionale di norme di contenuto analogo.

Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 nella parte in cui non prevede che il sottufficiale dell'esercito, rimosso dal grado e cessato dal servizio per condanna penale, possa conseguire il diritto a pensione al compimento di quindici anni di effettivo servizio anziché dell'ordinario periodo di venti anni.

Ad avviso del giudice *a quo* tale limitazione prevista per i sottufficiali è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 che invece riconosce il diritto a pensione agli ufficiali, dispensati dal servizio di autorità, che abbiano maturato il più breve periodo di servizio di quindici anni.

2. — La questione è fondata.

Come è già stato affermato da questa Corte (sentenze n. 236 del 1985, n. 255 del 1982 e n. 144 del 1971) in relazione ad analoghe questioni, nelle quali era stato invocato come *tertium comparationis* l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante gli ufficiali, non vi è dubbio che, raffrontando con questa norma quella denunciata con l'ordinanza di rinvio, risulta una situazione di disparità incompatibile con il parametro costituzionale invocato.

Al riguardo si è difatti rilevato (sentenza u. 144 del 1971 cit.) che è privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate «non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione».

Con riferimento poi all'avvenuta abrogazione di entrambe le norme poste fra loro a raffronto per effetto dell'art. 254 del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha in più occasioni già avuto modo di affermare (sentenze n. 255 del 1982 cit., n. 77 del 1963 e n. 4 del 1959) la sindacabilità anche di norme abrogate ogni qualvolta possa parlarsi di efficacia e di applicazione della legge, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione, e ciò salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso oggetto del giudizio *a quo*, relativamente al quale i presupposti di fatto si erano verificati completamente sotto l'imperio della disciplina abrogata, il che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 255 del 1982), rende inoperante la retroattività disposta dall'art. 256 del citato testo unico del 1973, che non può incidere sui diritti quesiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio esercito) nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianità di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 348

Sentenza 14-22 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale dirigente del Ministero degli interni - Promozione per scrutinio per merito comparativo alla qualifica di dirigente superiore - Eccesso di delega - Ragionevolezza della unicità della carriera direttiva ordinata in qualifiche dirigenziali e non - Non fondatezza.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 18).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal T.A.R. del Piemonte sul ricorso proposto da Mangini Paolo contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Mangini Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Ubaldo Papetti per Mongini Paolo e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Adito da Paolo Mongini per l'annullamento del provvedimento del Ministro dell'interno del 21 dicembre 1983 col quale venivano promossi per merito comparativo 24 primi dirigenti alla qualifica di dirigente superiore, il Tribunale amministrativo del Piemonte, su eccezione del ricorrente, primo dirigente (Vice Prefetto Ispettore) presso la Prefettura di Alessandria e non compreso tra i promossi, con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), perché esorbitante dalla delega legislativa conferita al Governo dall'art. 40 della legge 1º aprile 1981, n. 121, alla emanazione di norme per il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, e del personale ed uffici della Amministrazione civile dell'interno, ma non della carriera dirigenziale, la cui disciplina è dettata dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Premette il giudice *a quo* che la norma censurata, per il conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore, di primo dirigente di ragioneria, di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria, stabilisce che si osservino le disposizioni previste per il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di dirigente superiore della Polizia di Stato, dettate dagli artt. 40 e segg. del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

In particolare, la qualifica di dirigente superiore, a norma dell'art. 43, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Tale sistema di promozione si discosta sensibilmente, osserva l'autorità remittente, da quello introdotto, in via generale, dall'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, secondo cui la qualifica di dirigente superiore viene attribuita per metà dei posti disponibili secondo il turno di anzianità e per l'altra metà mediante concorso per titoli di servizio.

Nel giudizio davanti al T.a.r. il ricorrente, in possesso dell'anzianità prescritta dall'art. 24 del d.P.R. n. 748 del 1972, lamentava di non aver «potuto partecipare alla promozione, quanto meno mediante concorso», in forza della applicazione del diverso sistema di promozione previsto, per i dirigenti superiori del Ministero dell'Interno, dal combinato disposto degli artt. 18 del d.P.R. n. 340 del 1982 e 43 del d.P.R. n. 335 del 1982.

La questione, osserva il giudice *a quo*, è quindi rilevante poiché, applicando la norma speciale, censurata, la domanda del ricorrente non troverebbe accoglimento, mentre con l'applicazione del sistema previsto dall'art. 24 del d.P.R. n. 748 del 1972, l'operato della p.a. si paleserebbe illegittimo con conseguente accoglimento del ricorso.

Ora, osserva l'autorità remittente, il potere delegato esercitato con la norma denunciata trova il suo fondamento nell'art. 40 della legge n. 121 del 1981 a inente del quale, per l'Amministrazione civile dell'interno il Governo veniva delegato a provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici; ferma restando «l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme» — recita l'art. 40 — «per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive».

L'eccesso di delega che vizia l'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 «si rivela da un lato sotto il profilo per cui la disciplina della dirigenza del Ministero dell'interno non era ricompresa nella delega di cui all'art. 40 della legge n. 121 del 1981; dall'altro sotto il profilo per cui, tra i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego è stato introdotto quello di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, da cui prende le mosse il d.P.R. n. 748 del 1972 circa la autonomia e separazione della carriera dirigenziale, successivamente confermato dall'assetto di cui alla legge n. 312 del 1980 e dal combinato disposto degli artt. 17 e 26, u. c. della legge 29 marzo 1983, n. 93», legge quadro sul pubblico impiego.

L'encucleazione di una autonoma carriera dirigenziale si rinviene infatti, ad avviso dell'autorità remittente, nei principi posti dagli artt. 7, 8, 9 e 19 del d.P.R. n. 748 del 1972; la sua differenziazione dalla carriera direttiva, dalla cui disciplina già si discostava notevolmente, si accentuò con la riforma operata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, che, abolendo le tradizionali «carriere» e connesse qualifiche e sostituendole con otto qualifiche funzionali, tuttavia non comprese in esse i dirigenti, che continuano a reperire il trattamento giuridico e la definizione di mansioni e compiti nel d.P.R. n. 748 del 1972.

Peculiare invero è per i dirigenti la responsabilizzazione per i risultati dell'azione amministrativa (art. 19): essi «precedono» gli altri impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva (art. 2, ultimo comma) e quindi non appartengono ad essa. Ad escludere che la qualifica dirigenziale sia mera «specificazione» o «continuazione» del rapporto di servizio instaurato col dipendente appartenente alla carriera direttiva è poi la previsione (art. 16) che la dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio equiparato possa essere conferita ad un soggetto estraneo all'Amministrazione.

La legge quadro sul pubblico impiego, poi, nel riconfermare l'abolizione delle carriere e la distinzione in qualifiche funzionali (art. 17 della legge n. 93 del 1983), «ha mantenuto fermo lo status giuridico precedente (art. 26 ultimo comma) per la dirigenza, il che, stante l'abolizione della carriera direttiva, non può che significare la conferma della sua estrapolazione dal novero degli altri dipendenti dello Stato».

2. — Nel giudizio si è costituito Paolo Mongini concludendo per la fondatezza della questione.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'infondatezza della questione sollevata.

Premesso che le qualifiche dirigenziali furono istituite «nell'ambito delle carriere direttive» (così l'art. 1 del d.P.R. n. 748 del 1972) e che la legge n. 312 del 1980 è ininfluenza per l'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in quanto la legge n. 121 del 1981 si esprime nei termini di «carriere», nozione riferita alla normativa previgente alla legge n. 312 del 1980, l'Avvocatura osserva che la legge di riforma della Polizia «ha introdotto, per il personale dei ruoli della Polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, un ordinamento particolare, caratterizzato dalla peculiarità delle funzioni e dalla omogeneità delle carriere direttive previste nei suddetti ruoli».

Il d.P.R. n. 340 del 1982, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge n. 121 del 1981, superato il sistema fondato sui livelli, in analogia a quanto previsto per i funzionari di polizia, ristrutturò la carriera direttiva del personale dell'Amministrazione civile, introducendo analoghe qualifiche e riaffermando il preesistente istituto della progressione in carriera mediante passaggio da qualifiche inferiori a qualifiche superiori e recependo quindi, per il conferimento delle qualifiche dirigenziali, il procedimento previsto dal d.P.R. n. 335 del 1982 per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.

Ciò conferma, ad avviso dell'Avvocatura, l'assunto circa «l'unicità, nell'ambito del Ministero dell'Interno, della carriera direttiva ordinata in qualifiche dirigenziali e non».

Una eventuale separazione dovrebbe trovare fondamento nella successiva legge 10 luglio 1984, n. 301, che non trova però applicazione per l'Amministrazione dell'interno; ciò conferma, *ex adverso*, la peculiarità dell'ordinamento della carriera direttiva del personale in questione e la unicità di tale carriera.

L'innovazione introdotta dal d.P.R. n. 340 del 1982 nella disciplina della dirigenza, infine, è limitato ai sistemi di accesso e di progressione in carriera, fermi restando l'ordinamento funzionale «e tenendo conto della particolarità delle attribuzioni dei Prefetti quali autorità provinciali di p.s.».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno).

La norma impugnata, in tema di conferimento delle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione civile dell'interno, di vice-prefetto ispettore, primo dirigente di ragioneria, vice-prefetto e dirigente superiore di ragioneria, in quanto fa rinvio alle disposizioni concernenti il conferimento delle corrispondenti qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sul personale della Polizia di Stato), consente di attribuire tutti i posti di dirigente superiore a seguito di scrutinio per merito comparativo e non — come stabilito in linea generale per i dirigenti dello Stato dall'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 — per turno di anzianità e per concorso.

Secondo il giudice *a quo* la norma stessa avrebbe ecceduto dalla delega conferita con l'art. 40 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

a) per avere disciplinato la dirigenza dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) per aver obliterato la distinzione tra carriera dirigenziale e le altre così violando il principio — introdotto dall'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, cui è conforme il d.P.R. n. 748 del 1972 — dell'autonomia della carriera direttiva e particolarmente della sua separazione dalla carriera dirigenziale; principio da annoverare tra quelli «generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale», il cui rispetto è imposto dalla norma delegante.

2. — La questione non è fondata.

La legge n. 121 del 1981, istitutiva della Polizia di Stato, riordinando *funditus* l'Amministrazione di P.S., conferì al Governo:

a) la delega per l'ordinamento del personale di P.S. (art. 35);

b) la delega per l'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno («Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno») in relazione ai compiti — e quindi per i posti e per il personale destinati ad assolverli — concernenti l'Amministrazione di P.S.

Sulla base della seconda delega fu emanato il d.P.R. n. 340 del 1982, che, all'art. 18 ora impugnato, richiama l'art. 43 del coevo d.P.R. n. 335, emanato in forza della prima delega.

Ciò premesso, occorre anzitutto verificare se la materia regolata dal detto art. 18 sia estranea all'oggetto della delega, e cioè al riassetto dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione alla nuova Amministrazione di P.S.

A questo riguardo può subito rilevarsi che già dai lavori preparatori emerge il proposito di una integrale ristrutturazione del rapporto del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per adeguarlo alle esigenze connesse con il necessario collegamento delle relative funzioni con quelle svolte dall'Amministrazione di P.S. La relazione del Ministro dell'interno al disegno di legge (Camera dei deputati, n. 885 del 1979) poi divenuto legge 1º aprile 1981, n. 121, è in più luoghi esplicita nel sottolineare il disegno unitario cui la riforma della P.S. è informata: «L'Amministrazione fa capo al Ministro dell'interno — così la relazione —; si definisce in tal modo il quadro unitario, lineare ma articolato, in cui trovano la propria sostanziale compattezza non solo tutte le strutture del Ministero dell'interno, ma anche tutte le forze di polizia, quale parte di un organismo complesso in cui il coordinamento operativo ed il controllo politico più rigoroso sono resi "naturali" dallo stesso disegno strutturale».

Numerosi poi sono, in particolare, i riferimenti alla dirigenza, come, tra l'altro, la valorizzazione, nel quadro unitario e per i compiti complessivi cui si è fatto cenno, del «comune sbocco, nella qualifica di Prefetto, della carriera tanto dei funzionari dell'Amministrazione civile, quanto di quelli dell'Amministrazione della P.S.».

3. — Che la materia disciplinata dall'art. 18 del d.P.R. n. 340 del 1982 non sia affatto estranea a quella cui fa riferimento la delega, si desume già dalla parte dell'art. 40 della legge n. 121 del 1981, in cui si stabilisce che, nel sostituire le carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive con qualifiche funzionali, il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria dovrà essere adeguato alle esigenze di funzionamento degli uffici: disposizione, questa, che, in quanto si riferisce a qualifiche dirigenziali, mostra come l'espressione «direttive» dianzi riprodotta debba — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — essere interpretata in senso lato, cioè come comprensiva della posizione dirigenziale.

Né varrebbe obiettare che la disposizione riguarda non tanto l'ordinamento del personale quanto l'organizzazione degli uffici. Come è detto testualmente nel primo comma dell'art. 40, la delega viene infatti conferita per entrambe le materie, sicché se essa si estende alla qualifica dirigenziale per una delle due materie — l'organizzazione degli uffici —, non vi è ragione di interpretarla nel senso che non vi si estende per l'altra. La specificazione che il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria va adeguato all'esigenza degli uffici certamente riguarda la sola materia dell'organizzazione, ma l'enunciazione del criterio direttivo così dettato per questa non implica l'esclusione dalla delega della materia dell'ordinamento del personale.

L'esame del complesso delle disposizioni concernenti la struttura e le funzioni dell'Amministrazione della P.S., contenute nella legge n. 121 del 1981, conferma la ricomprensione nella delega della materia di cui si tratta. Il viceprefetto e il dirigente di ragioneria — qualifiche dirigenziali di cui fa parola l'art. 18 denunciato — sono invero posizioni di funzionari addetti ad uffici dell'Amministrazione di P.S. Si vedano, in proposito, gli artt. 3, 4, 5, primo comma, lettera l), 13, 31, numeri 1 e 2, della legge n. 121 del 1981, che fra l'altro annoverano tra gli uffici centrali dell'Amministrazione di P.S. l'ufficio centrale ispettivo e la direzione centrale per i servizi di ragioneria (così l'art. 5), nonché il Prefetto, definito (art. 13) autorità provinciale di P.S., mentre l'art. 31 stabilisce che l'Amministrazione di P.S. è articolata in (numero) organi centrali di cui agli artt. 4 e 5 e (n. 2) Questure ed uffici provinciali.

4. — L'ordinanza di rimessione rimarca come il sistema di promozione stabilito dalla norma denunciata si discosti sensibilmente dalla disciplina della dirigenza dello Stato introdotta, in via generale, dall'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Le finalità perseguite con la riforma della P.S., realizzata con l'istituzione di una Amministrazione della Pubblica sicurezza — strettamente connessa all'Amministrazione civile — nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno ed i collegamenti che tra i due settori si determinano anche con riferimento all'ordinamento del personale, rivelano, come si è visto, la specificità dei problemi — che toccano anche la dirigenza — cui il legislatore delegato era chiamato a dare una risposta nella disciplina della materia.

Ciò posto, non può farsi carico al legislatore delegato di non avere, nella disciplina della dirigenza nello specifico settore, adottato moduli di conformità assoluta rispetto alla normativa comune.

Infatti, da un lato la norma delegante si limita a stabilire il rispetto dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale (si veda, tra l'altro, la disposta sostituzione del sistema delle carriere con le qualifiche funzionali), e quindi non è di ostacolo all'adozione di una normativa differenziata nel dettaglio per quanto concerne le promozioni dei dirigenti. Dall'altro, la differenziazione non appare tale da snaturare la posizione o la funzione dirigenziale quali risultano dalla stessa normativa comune, né comunque irragionevole, tesa com'è all'adattamento, per quanto concerne le promozioni dei dirigenti, dell'Amministrazione civile dell'interno ai compiti ad essa demandati in relazione all'istituzione dell'Amministrazione di P.S.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 349

Sentenza 14-22 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Spese di ospedalità - Rivalsa - Soggetti obbligati - Esclusione del donatario del ricoverato - Onere a carico delle amministrazioni pubbliche - Incongruo riferimento all'obbligo alimentare - Non fondatezza.

(Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

Nel procedimento civile promosso dall'istituto Ricovero Giovannelli, per ottenere il rimborso delle spese di ospedalità, anticipate in favore di Defflorian Giulio, nei confronti di Trettel Francesco, beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali) nella parte in cui non prevede tra gli obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, ospedalità e ricovero il donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati, eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria.

Afferma infatti il giudice *a quo* — dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 112 del 1975, che ha riconosciuto la legittimità della rivalsa, ex art. 1 della legge citata, nei confronti dei congiunti dell'assistito indigente, in quanto tenuti agli alimenti — che è irragionevole la mancata previsione, con precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che è chiamato, ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come primo obbligato; tanto più che la norma censurata impone una prestazione patrimoniale ai congiunti dell'assistito indigente, che di nulla beneficiano, laddove il donatario ha realizzato un arricchimento.

La questione è ritenuta rilevante perché il Trettel non è compreso tra i soggetti elencati nell'attuale formulazione della norma impugnata, mentre è beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito Defflorian.

Considerato in diritto

1. — È sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali, nella parte in cui non comprende fra i soggetti obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che fosse tenuto per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero.

Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del 1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole di tali obbligati rispetto al donatario.

2. — In realtà la norma è testualmente concepita in modo da individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in cui essi sono obbligati mediante un rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di soggetti tutti qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa qualifica in tal modo i soggetti individuati.

Ma si tratta evidentemente di un rinvio non già alla disciplina codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo specifico contenuto, bensì alla disciplina codicistica degli alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e ciò in considerazione del carattere sostitutivo con l'onere delle spese di ospitalità e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.

Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario — a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria — è a tale disciplina che si deve avere riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora impugnata.

Questa, così interpretata, si sottrae dunque alla censura prospettata con l'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospitalità e manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0728

N. 350

Sentenza 14-22 giugno 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Componente del consiglio regionale chiamato a rispondere penalmente - Esercizio di una pubblica funzione - Difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria - Intervento giudicato penale - Difetto di un interesse attuale - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 marzo 1989, depositato in Cancelleria il 9 marzo 1989 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della richiesta per citazione direttissima del Procuratore della Repubblica di Firenze del 5 gennaio 1989, per l'udienza del 3 marzo 1989 nei confronti del Consigliere regionale prof. Rinaldo Innaco;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Giuseppe Stancarelli per la Regione e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso 27 febbraio 1989, la Regione Toscana sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del Governo («in relazione») all'attività del Procuratore della Repubblica di Firenze. Questi, infatti, con decreto 5 gennaio 1989, aveva ordinato, fra gli altri, al Consigliere regionale Rinaldo Innaco di presentarsi davanti al Tribunale di Firenze, Sezione promiscua, all'udienza penale del 3 maggio 1989 per essere giudicato in via direttissima. Gli si contestava il delitto di cui agli articoli 585, comma I e III codice penale e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 per avere consegnato al giornalista Gherardeschi del quotidiano «La Nazione» di Firenze il testo di una interrogazione da lui presentata alla Giunta regionale: testo che il giornalista pubblicava il 2 agosto 1988 in cronaca di Prato del predetto giornale, e nel quale si accusava il dott. Ferone, reggente dell'Ufficio IVA di Prato, di condotta immobilistica e di comportamento arbitrario, e così diffamandolo.

In realtà, l'interrogante chiedeva di conoscere se la Giunta regionale fosse al corrente delle gravi preoccupazioni economiche della zona del pratese, che vedeva accresciuta la sua già critica situazione dalla lentissima gestione dei rimborsi I.V.A. da parte dell'Ufficio statale competente. Infatti, delle circa 3.300 pratiche giacenti, fra rimborsi annuali del 1987 e trimestrali del 1988, per un complessivo importo di lire 138 miliardi, ne erano state esaurite appena 390 per complessive lire 13 miliardi: sicché all'economia della zona mancavano 125 miliardi che avevano gettato lo sconcerto fra i contribuenti. Ciononostante il titolare dott. Ferone, che era stato assegnato ad altro ufficio di Firenze, non passava le consegne al funzionario che doveva sostituirlo all'Ufficio I.V.A. di Prato, in quanto asseriva di essere ammalato con una prognosi di quaranta giorni. Chiedeva, perciò, l'interrogante se la Giunta intendesse assumere le opportune iniziative del caso per sollecitare provvedimenti atti ad assicurare un rapido espletamento dei rimborsi, anche verificando l'autenticità della malattia.

2. — Lamentava la Regione nel ricorso la violazione dell'art. 122, IV comma, della Costituzione in quanto il Procuratore della Repubblica chiamava il Consigliere regionale a rispondere penalmente di un atto, quale l'interrogazione, che il Consigliere aveva compiuto nell'esercizio della sua pubblica funzione di componente del Consiglio regionale, e perciò in condizioni di insindacabilità. Sul punto veniva richiamata nel ricorso giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Cassazione, nonché dottrina penalistica e costituzionalistica.

A conclusione del ricorso, chiedeva la Regione che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ad accertare la penale responsabilità del Consigliere regionale per i fatti di cui alla citazione del Procuratore della Repubblica del 5 gennaio 1989, annullando gli atti processuali del detto procedimento.

3. — Pubblicata, comunicata e notificata, secondo il rito, l'ordinanza *de qua*, con atto 21 marzo 1989 si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nell'atto stesso, l'Avvocatura Generale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto in relazione all'attività del Procuratore della Repubblica di Firenze, «che non concreta esercizio di potere giurisdizionale», trattandosi di semplice promovimento dell'azione penale.

Successivamente, con memoria 26 aprile 1989, l'Avvocatura Generale rilevava che il privilegio stabilito nell'art. 122, IV comma, della Costituzione ha natura sostanziale, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: il che comporta che i Consiglieri regionali sieno bensì sottratti, nelle situazioni previste, all'esercizio del potere giurisdizionale ma non ad atti del processo che non comportino ancora quell'esercizio. Tant'è vero che i Consiglieri regionali non godono nemmeno della garanzia che l'art. 68, II comma, prevede invece per i membri del Parlamento. Del resto, la sentenza di questa Corte, citata nel ricorso della Regione, riguarda appunto — continua l'Avvocatura — un conflitto sollevato nei confronti del Giudice istruttore. E di ciò si sarebbe resa conto la stessa Regione ricorrente, che ha, infatti, concluso chiedendo declaratoria di «difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria»: conclusione coerente con il sistema ma non con il presente conflitto sollevato nei confronti del pubblico ministero, che organo giurisdizionale non è. Ma — secondo l'Avvocatura — il ricorso è anche infondato nel merito.

L'imputazione, infatti — si osserva — non è quella di avere formulato l'interrogazione, ma bensì di essere concorso nel reato di diffamazione, commesso poi dal giornalista, per avergli consegnato il testo dell'interrogazione stessa: e quest'ultimo atto, posto a base dell'imputazione, non potrebbe essere fatto rientrare tra le «funzioni» dei Consiglieri regionali di cui al 4° comma, dell'art. 122 Costituzione.

È ben vero — si soggiunge — che poi un tale comportamento sarebbe, comunque, scriminato dalla pubblicità dei lavori parlamentari, ma — precisa l'Avvocatura — questa sarebbe causa di non punibilità diversa dalla precedente, così come opina la stessa dottrina citata dalla Regione, là dove appunto è stato scritto che «...è una scriminante che si fa risalire più alla pubblicità dei lavori parlamentari, sancita sin dall'Editto sulla stampa, che non alla funzione del parlamentare...».

Il che — dice l'Avvocatura — è questione di merito che va accertata dal giudice, senza che ciò implichi invasività delle competenze della Regione Toscana, costituzionalmente garantite.

All'udienza, il relatore dava atto che, con sentenza 14 aprile 1989, il Tribunale di Firenze aveva frattanto assolto il Consigliere regionale perché non punibile avendo, mediante l'interrogazione, compiuto atto insindacabile della sua pubblica funzione, ed il giornalista per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca. La sentenza è passata in giudicato il 14 maggio 1989.

Le parti hanno insistito nelle loro conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Lamenta la Regione Toscana, mediante il sollevato conflitto, che la giurisdizione sia stata chiamata a conoscere della rilevanza penale di un atto, l'interrogazione, che un suo Consigliere ha compiuto nell'esercizio delle sue funzioni insindacabili, coperte dalla tutela costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

Eccepisce l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'inammissibilità del ricorso perché proposto in relazione all'attività del Procuratore della Repubblica, che non concreta esercizio di potere giurisdizionale, trattandosi di semplice promuovimento dell'azione penale. Si sostiene, infatti, che l'insindacabilità sancita nel citato art. 122 della Costituzione ha natura sostanziale, e perciò non potrebbe essere sottratta ad atti del processo che non comportino ancora esercizio del potere giurisdizionale.

In ogni caso, secondo l'Avvocatura, il ricorso sarebbe infondato anche nel merito perché al Consigliere regionale non è stato contestato alcun atto delle sue funzioni come elemento del delitto di diffamazione. Spetta, quindi, alla giurisdizione conoscere del comportamento del Consigliere regionale.

2. — Come si è detto, con sentenza divenuta irrevocabile il 14 maggio 1989, il Tribunale di Firenze ha assolto il Consigliere Innaco dall'imputazione mossagli perché il fatto non costituisce reato.

Si è così esaurita l'azione penale intentata contro il Consigliere regionale, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione sorto nei confronti dell'attività inquirente, in relazione ad una citazione per direttissima, non è più sorretto da un interesse attuale.

Da ciò consegue la pronuncia d'inammissibilità del proposto conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con ricorso 27 febbraio 1989 in relazione all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore della Repubblica di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SALA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 351

Sentenza 14-22 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Procedura della dichiarazione di adottabilità in camera di consiglio - Mancata previsione dell'assistenza di un difensore o dell'obbligo del giudice di avvisare i genitori della facoltà di farsi assistere - Sufficiente garanzia del diritto di difesa - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, quinto e sesto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile promosso da Cannizzo Luigi ed altri nei confronti di Cannizzo Giampaolo ed altri; iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di impugnazione promosso dai genitori avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino che aveva respinto l'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità di tre loro figli minori, la Corte d'appello - Sezione per i minorenni di Torino, con ordinanza del 15 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, «nella parte in cui non prevede la facoltà del genitore e del tutore di farsi assistere da difensore tecnico nella procedura camerale e l'obbligo del giudice di avvisare i predetti a tale facoltà».

La denunciata omissione, ad avviso del giudice *a quo*, «può determinare pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, tanto più in relazione a rapporti di tale rilevanza giuridica e morale quali sono i rapporti tra genitori e figli e i rapporti tra tutore e minore soggetto a tutela».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di motivazione circa la rilevanza, e comunque infondata, posto che alla norma impugnata non può essere attribuito il significato di escludere l'assistenza del difensore. La possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore è sufficiente per ritenere garantito il diritto di difesa.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'Appello di Torino - Sezione per i minorenni ritiene contrastante col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, l'art. 10, quinto e sesto comma, nella parte in cui non prevede la facoltà dei genitori (o del tutore) di farsi assistere da un difensore nella prima fase della procedura per la dichiarazione di adottabilità del minore, nonchè l'obbligo del giudice di avvisarli di tale facoltà.

L'eccezione di inammissibilità, preliminarmente opposta dall'Avvocatura dello Stato, sul riflesso che il giudice remittente «non ha minimamente spiegato sotto quale profilo sarebbe rilevante la sollevata questione», non può essere condivisa. È vero che, in caso di accoglimento della questione, la mancata assistenza del difensore non configurerebbe per sé sola un vizio in *procedendo*, posto che tale assistenza è prospettata come facoltativa, non obbligatoria. Ma l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 è stato impugnato anche in quanto non prevede l'obbligo del giudice di rendere edotti i genitori della possibilità di farsi assistere da un difensore. Sotto quest'altro profilo l'accoglimento della questione farebbe emergere un vizio procedurale del provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità. Tanto basta per reputare soddisfatta la condizione di ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 83 del 1953, mentre non occorre che l'ordinanza di rimessione specifichi il tipo di incidenza del vizio ipotizzato sulla decisione del gravame.

2. — La questione non è fondata.

La mancata previsione dell'assistenza di un difensore non significa divieto ai genitori (o al tutore) di avvalersene, ma soltanto che essa non è obbligatoria. Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 202 del 1975, «è nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita».

D'altro lato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, le sentenze n. 29 del 1962, n. 190 del 1970 e n. 150 del 1972), il diritto di difesa non si identifica sempre con la necessità della materiale assistenza del difensore. In ragione delle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento preso in considerazione, il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito anche da norme che, come quella in esame, consentono alla parte la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza.

3. — Interpretata nel senso di non precludere ai genitori del minore la facoltà di farsi assistere da un difensore, la disposizione denunciata, ad avviso del giudice *a quo*, violerebbe pur sempre il diritto di difesa in quanto non prevede l'obbligo di avvertire i genitori della detta facoltà.

A parte il rilievo che l'ordinanza di rimessione non precisa in quale momento e con quali modalità siffatto obbligo di avviso dovrebbe essere adempiuto (se nell'atto con cui si comunica ai genitori la data fissata per l'udienza oppure oralmente in udienza qualora si presentino privi di difensore), la questione comunque, anche sotto questo profilo, non è fondata.

È certo opportuno che i genitori del minore, chiamati a comparire per essere sentiti dal giudice nella fase preliminare del procedimento di adottabilità, siano avvisati della possibilità di farsi assistere da un difensore. Ma il diritto di difesa non comporta l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilità o opportunità processuali di cui possono avvalersi secondo legge. Là dove un obbligo del genere è previsto, come nell'art. 421, primo comma, cod. proc. civ., si tratta di norme determinate da peculiari caratteristiche o speciali esigenze (per esempio, di speditezza) del procedimento, fuori dalla portata dell'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Torino - Sezione per i minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 352

Ordinanza 14-22 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ricato - Favoreggiamento personale - Non punibilità - Convivente *more uxorio* - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 237/1986 - Analoga questione già dichiarata inammissibile - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. pen., art. 384).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dalla Corte d'assise di Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'assise di Rovigo, con ordinanza del 21 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 384 del codice penale, «nella parte in cui prevede che in relazione all'art. 378 c.p. non sia punibile chi è stato costretto dalla necessità di salvare, oltre a sé e ad un prossimo congiunto, anche il convivente *more uxorio*»;

Considerato che un'analoga questione, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 307, quarto comma, e 384 del codice penale, è già stata dichiarata inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 237 del 1986;

e che in tale decisione la Corte ha preso altresì in considerazione la conformità della norma denunciata all'art. 2 della Costituzione, osservando che, se pure «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare — anche a sommaria indagine — costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche», la «parificazione della convivenza e del coniugio» coinvolgerebbe automaticamente altri istituti, anche «di ordine processuale penale», così da comportare «scelte e soluzioni di natura discrezionale», sulle quali «questa Corte non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere quelle competenze che spettano al Parlamento, nel normale esercizio di un potere che il solo legislatore è chiamato ad esercitare»;

che nell'ordinanza di remissione non sono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di Rovigo con ordinanza del 21 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CONSO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 353

Ordinanza 14-22 giugno 1989

Reato continuato - Minorenni - Reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età - Applicazione del concorso formale. - Mancata previsione - Questione viziata per irricevibilità. - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Matarazzo Pietro, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Ispica, con ordinanza 2 giugno 1988 (pervenuta alla Corte il 25 gennaio 1989), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, in quanto non prevede la possibilità di applicare la norma di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale nell'ipotesi di reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età;

che, nella specie, si trattava di due reati di furto semplice commessi dalla stessa persona, l'uno nella notte fra il 10 e l'11 giugno 1986 e l'altro nella notte fra il 2 ed il 3 settembre dello stesso anno, e sempre nel territorio di Ispica;

che l'imputato, tra l'uno e l'altro episodio, aveva raggiunto la maggiore età, sicché gli atti relativi al primo furto furono trasmessi per competenza al Tribunale minorile di Catania;

che, a seguito di ciò, il Pretore, ritenuto che i due reati commessi sono uniti dal vincolo della continuazione, osserva che egli, a causa della competenza del giudice minorile per uno dei reati, si trova nell'impossibilità di applicare il disposto di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale, anche perchè afferma che, nonostante il tempo trascorso, per nessuno dei due reati si è formato il giudicato;

che, peraltro, secondo il Pretore, non trattandosi di ipotesi di pregiudizialità, non sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 18 del codice di procedura penale, giacchè egli non condivide il più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ne ammette, invece, l'applicabilità anche per l'ipotesi di semplice e generica dipendenza fra i due processi;

che, d'altra parte, il Pretore nemmeno ritiene di potersi avvalere del disposto di cui all'art. 432, primo comma, codice di procedura penale, «stante la decorrenza dei termini prescrizione», ed esclude che la continuazione possa essere ritenuta in sede di legittimità in ordine all'eventuale giudicato che fosse frattanto intervenuto su di uno dei processi, in quanto la Corte di Cassazione dovrebbe estendere la particolare giurisdizione di merito, prevista nell'art. 538, ultimo comma, codice di procedura penale, a fatti accertati in sentenza diversa da quella impugnata;

che, infine, nemmeno è possibile aderire — come pure ha indicato la Corte di Cassazione — al riconoscimento, in tal caso, della competenza del giudice non specializzato su ambo i reati perchè, successivamente a quell'indicazione, questa Corte, con sentenza 15 luglio 1983, n. 222, ha giudicato essere funzionale la competenza del giudice minorile, e perciò inderogabile;

che, per tutto ciò, vengono a risultare violati i parametri indicati, quanto all'art. 3 della Costituzione, perché colui che viene a trovarsi nella situazione denunciata riceve ingiustificato trattamento deterioro rispetto a colui che ha commesso ambo i reati nell'una o nell'altra età o che, comunque, ha la fortuna di vedere passare in giudicato una delle due condanne prima che si esaurisca la fase di merito; e quanto ai parametri di cui agli artt. 24 e 25 della Costituzione; perché l'imputato non può esercitare un integrale diritto di difesa, e viene per giunta sottratto al giudice naturale, il solo competente a decidere sull'applicabilità della continuazione;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della sollevata questione, perché il giudice *a quo*, a fronte delle ipotizzabili più soluzioni, non avrebbe indicato quella che ritiene costituzionalmente obbligata, secondo il costante indirizzo di questa Corte, e comunque perché allo stato la questione sarebbe irrilevante;

che, peraltro, la questione sarebbe ad ogni modo infondata perché, quand'anche fosse vero che la Corte di Cassazione non possa estendere la sua eccezionale valutazione di merito sulla sentenza passata in giudicato, ben può rinviare, però, al giudice di merito affinché decida sull'applicabilità della continuazione;

Considerato che non può dirsi, in verità, che il giudice di merito non abbia indicato la soluzione che ritiene costituzionalmente obbligata, giacché egli ha invece richiesto la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge sul Tribunale dei minorenni (regio decreto-legge n. 1404 del 1934) ritenendo contrario ai parametri dedotti che quella disposizione non preveda la competenza unica del giudice minorile, anche per i reati commessi dall'imputato in età maggiore, quando debba farsi luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale, anche in relazione a reati commessi durante l'età minore;

che, peraltro, a parte il dubbio che una siffatta disposizione dovesse essere necessariamente ricompresa nella norma impugnata, ben potendo il legislatore provvedere più opportunamente in separata sede come espressa ipotesi di competenza per concessione, la questione appare piuttosto viziata per irrilevanza;

che, infatti, il Pretore, ricevuto il rapporto della polizia giudiziaria nel settembre 1986, e dopo avere atteso ben due anni prima di prendere in esame la situazione e sollevare la questione, ed ulteriori otto mesi circa prima di farla pervenire a questa Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza, osserva poi che non può avvalersi del disposto di cui all'art. 432 codice procedura penale «stante la decorrenza dei termini prescrizionali»;

che, invece, a' sensi del combinato disposto degli artt. 157 n. 4 e 160, secondo comma, codice penale, la prescrizione per il delitto di furto semplice — ove sia intervenuto, come nella specie, un qualsiasi atto interruttivo (mandato di comparizione, decreto di citazione a giudizio etc...) — si compie in anni 7 e mesi sei, in guisa che il reato sottoposto all'esame del Pretore va ad estinguersi soltanto nel marzo del 1994, per cui è secondo l'*id quod plerumque accidit* che frattanto possa aversi sentenza del Tribunale minorile passata in giudicato (né la legge vieta che fra i due giudici competenti possa esservi un'intesa in proposito);

che, d'altra parte, nemmeno è vero che la difesa non possa essere correttamente e integralmente espletata, perché, anzi, proprio da un diligente e piuttosto ovvio suo espletamento dipende la possibilità di far pervenire ambo i procedimenti in sede di legittimità, in modo che la Corte di Cassazione possa valutare senza problemi la situazione di ambo i reati e decidere se ricorra l'ipotesi di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale;

che, perciò, allo stato, non essendo in alcun modo pregiudicati i diritti dell'imputato ad ottenere nel corso del giudizio il riconoscimento della continuazione fra i due reati, non sussiste nemmeno l'assoluta necessità di dichiarare l'illegittimità della norma denunciata, indipendentemente per ora dal problema della sua esatta indicazione e da quello dei poteri della Corte in relazione ai poteri discrezionali del legislatore;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ispica con ordinanza 2 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 354

Ordinanza 14-22 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Liberazione condizionale - Revoca - Determinazione della pena residua - Tempo trascorso in libertà condizionale - Mancata inclusione nel computo - Medesima questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 282/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Cod. pen., art. 177, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Ghidelli Fulvio, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, codice penale nella parte in cui esclude che, in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del beneficio, il Tribunale di sorveglianza possa (a differenza di quanto avviene nel caso di revoca dell'affidamento in prova a seguito della sentenza di questa Corte n. 343 del 1987), determinare la residua pena da espiare, disponendo invece che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia computato nella durata della pena;

Considerato che la medesima questione, già sollevata da altri giudici, è stata decisa con la sentenza n. 282 del 1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 282 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA*Il relatore:* SPAGNOLI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

*Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
(della regione Toscana)*

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento della citata commissione da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuato con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 5 maggio 1989, n. 160).

(Cost., artt. 5, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n. 4295, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77.

1. — Con l'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 77/1989, convertito con la legge 5 maggio 1989, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, le funzioni già di per sé modeste riservate alle regioni sono ormai ridotte ad una pura interinazione di decisioni prese dai Ministri dei trasporti e del tesoro con decreto di concerto, sulla base di criteri generali analitici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Precedentemente, il testo della legge 10 aprile 1981, n. 151 «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore», nell'art. 9 prevedeva che «il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6».

Rispetto a tale disposizione, il nuovo testo sostituisce ai criteri adottati dai Ministri di intesa con la commissione interregionale una decisione di iperdettaglio (tale è quella analitica) sentita la commissione predetta, la quale viene degradata dalla posizione di organo partecipante alla formazione di un atto a quella di ente convocato per una pura audizione dei suoi interessi, posta sullo stesso piano meramente consultivo delle organizzazioni delle aziende di trasporto. La modificazione peggiorativa viola l'autonomia regionale sostanzialmente eliminandola, in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con una violazione che è rincarata dall'uso di un decreto-legge (senza per di più che ricorra alcuno dei presupposti), per rovesciare norme di una legge quadro.

Non appare conforme ai principi che nella materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi. Da questo profilo la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119 e che si inserisce in una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti regionali regolato dagli articoli ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica, con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere. In questo caso, la statuizione del decreto-legge denunciato è contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtù di un titolo illegittimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali. Quest'ultima, che potrebbe essere effettuata anche con legge ordinaria e tale rimarrebbe, nel caso dell'indebito uso di un decreto-legge si realizza con effetti immediati proprio perché illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo, con sconvolgimento delle competenze.

2. — Il secondo comma dello stesso art. 1, introduce una nuova compressione dell'autonomia regionale imponendo un termine per la definizione dei bacini di traffico, dopo aver elaborato il piano dei trasporti, sottraendo alle regioni una potestà normativa (art. 3 della legge n. 151/1981) e imponendo un controllo anomalo, previsto nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 predetto, che viola i principi di autonomia dell'art. 5 e degli articoli 116, 117, 119 e 125.

Un controllo sostitutivo di questo genere, che non è previsto da nessuna norma costituzionale, non è giustificato dalla natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione non risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato. Né tale controllo può essere assunto come potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi in cui possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato di superare eccezionalmente le separazioni di competenza tra lo Stato stesso e le regioni stabilite dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia regionale.

Né tanto meno con la norma denunciata viene rispettato l'obbligo di garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della «leale cooperazione», che viene in particolare evidenza in ogni ipotesi. Fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo ridonda in un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione dell'art. 1 del d.-l. n. 77/1989, nelle parti indicate, per violazione degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.

Roma, addì 24 maggio 1989

Avv. Alberto PREDIERI

N. 44

Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
(della regione Emilia-Romagna)

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento della citata commissione da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuato con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 5 maggio 1989, n. 160).

(Cost., artt. 5, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale n. 2284 del 23 maggio 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 40/1989).

89C0683

N. 41

Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
(della regione Toscana)

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti ex beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(Legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n. 4293, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione dell'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66.

1. — L'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con la legge 24 aprile 1989, n. 144, con la rubrica «soppressione dell'imposta di soggiorno» statuisce nel primo comma che «con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al d.-l. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni».

Dal momento che in precedenza parte del gettito veniva erogato a norma della legge n. 38/1978, il secondo comma dell'articolo citato ha statuito che:

«Alle regioni sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica».

2. — La norma è lesiva dell'autonomia regionale, perché viola i principi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione introducendo un vincolo di destinazione che è contrario alla autonomia, nonché alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte annulli la legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione dell'art. 10 del d.-l. n. 66/1989 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 24 maggio 1989

Avv. Alberto PREDIERI

89C0680

N. 45

*Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
(della regione Emilia-Romagna)*

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti ex beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(Legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale n. 2130 del 16 maggio 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione dell'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 41/1989).

89C0684

N. 42

Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
(della regione Toscana)

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985.

(Legge 26 aprile 1989, n. 155, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n. 4294, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione degli artt. 5 e 6 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65.

1. — La norma dell'art. 5 del d.-l. n. 65/1989, convertito con la legge 26 aprile 1989, n. 155 «Disposizioni in materia di finanza pubblica», toglie autonomia di spesa alla regione imponendo un vaglio del C.I.P.E. Questo caso per caso, volta per volta, deve decidere discrezionalmente se consentire o non consentire la spesa prevista da leggi per cui le regioni per legge possono stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50% delle somme autorizzate, nel quale limite, per giunta, sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

Il congegno del doppio limite affidato alla discrezionalità del C.I.P.E. non limitata dalla prefissione di criteri posti dalla legge viola l'art. 119 della Costituzione e i principi più volte fissati dalla Corte. Nel punto 5 della sentenza n. 182/1982, relativa alla legge finanziaria del 1982, nel punto 2 della sentenza n. 307/1983 relativa alla legge finanziaria del 1983, n. 243/1985 relativa alla tesoreria unica, sempre è stato sancito che viola il precetto posto dall'art. 119 della Costituzione una norma che attribuisce all'esecutivo la potestà di esercitare pretese funzioni di coordinamento dal momento che il coordinamento dalla costituzione è affidato alla legge dall'art. 119 nel quadro del sistema degli artt. 117, 118 e 119, e mutare quanto è determinato dalla legge, per di più senza che vi sia nemmeno una prefissione per legge di criteri, viola il sistema predisposto dalle norme citate.

2. — Non è ispirato ad una diversa *ratio* di compressione dell'autonomia regionale la norma dell'art. 6 del medesimo decreto che introduce una limitazione che urta contro le regole del bilancio così come sono poste dall'art. 81 nonché dalle leggi che regolano la contabilità pubblica, che dovrebbero costituire un quadro di norme interposte per assicurare l'attuazione delle norme costituzionali, e che sono state recentemente adeguate dalla legge n. 362/1988. Lo scardinamento di leggi di questo tipo con un decreto-legge senza che ne ricorrano gli essenziali presupposti di urgenza è una ulteriore violazione della competenza garantita dalla costituzione alle regioni.

La illegittima normazione, infatti, è stata assunta con un decreto-legge privo dei presupposti costituzionali, secondo una deplorabile tendenza a continuare nell'uso perverso del decreto-legge, privo tanto del rispetto della Costituzione e della legalità, quanto di efficacia e di efficienza. È più che dubbio che nelle materie di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite

alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi. Sotto questo profilo, la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119 e che si inserisce in una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti regionali regolato dagli articoli ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere. In questo senso, la statuizione del decreto-legge denunciato è contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtù di un titolo illegittimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali.

Quest'ultima, si verifica con effetti immediati, proprio perché illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo con sconvolgimento delle competenze, degli atti formati con il silenzio e addirittura con attività che ha portato ad atti scritti.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione degli artt. 5 e 6 del d.-l. n. 65/1989, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 24 maggio 1989

Avv. Alberto PREDIERI

89C0681

N. 43

*Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
(della regione Emilia-Romagna)*

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985.

(Legge 26 aprile 1989, n. 155, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale n. 2283 del 23 maggio 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione degli artt. 5 e 6 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 42/1989).

89C0682

N. 315

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1989 dal pretore di Sapri
nel procedimento penale a carico di Grasso Antonio*

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Demolizioni dei manufatti abusivi prima della condanna - Estinzione del reato - Prospettata violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, ad istanza della difesa dell'imputato Grasso Antonio, la questione di incostituzionalità degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed 8-*quater* del d.l. 23 aprile 1985; n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, che dichiara non manifestamente infondata, nella parte in cui prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il vice pretore: (firma illeggibile)

89C0714

N. 316

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal tribunale di Roma
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.a. Telemilano ed altri e Siae*

Diritti d'autore - Compiti e posizione di preminenza (ma non di monopolio) della SIAE - Mancata previsione di controlli preventivi per evitare possibili abusi o di criteri generali ed uniformi di contrattazione (obbligo a contrattare - Parità di trattamento o predisposizione di tariffe) - Richiamo alle sentenze nn. 25/1968 e 65/1972.

(Legge 22 aprile 1941, n. 663, art. 180).

(Cost., artt. 3, 23 e 41).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 34307/87 e 5286/88 del ruolo generale per gli affari contenziosi posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 gennaio 1989 e vertente tra Telemilano S.p.a., con sede in Milano, Teletorino S.p.a., con sede in Torino, Video Veneto S.r.l., con sede in Mestre, Video Adige S.r.l., con sede in Trento, A e G Television S.r.l., con sede in Genova, Telemilia Romagna T.E.R. S.r.l. con sede in Bologna, Teletoscana Uno S.r.l., con sede in Firenze, Video Umbria S.r.l., con sede in Todi, Roma 2 S.r.l., con sede in Roma, Sole TV S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, Antenna 2 S.r.l., con sede in Bari, R.T.D. Ischia S.r.l., con sede in Napoli, Tele Calabria S.r.l., con sede in Reggio Calabria, Rete Sicilia S.r.l., con sede in Palermo, Sardegna TV S.r.l.,

con sede in Cagliari, aderenti al circuito canale 5; Antenna Nord S.p.a., con sede in Milano, Antenna Nord Piemonte S.p.a., con sede in Torino, Nuova Televenezia S.r.l., con sede in Mestre, Antenna Nord Liguria S.r.l., con sede in Genova, Video Athesia S.r.l., con sede in Trento, Antenna Emilia S.r.l., con sede in Bologna, Canale 48 S.p.a., con sede in Firenze, Tele Adriatica S.r.l., con sede in Roma, Quinta Rete S.p.a., con sede in Roma, Tele Posillipo S.r.l., con sede in Napoli, Tele Azzurro S.r.l., con sede in Bari, Trinacria TV S.r.l., con sede in Palermo, Rete Sarda S.r.l., con sede in Cagliari, Rete Dieci S.r.l., con sede in Milano, aderenti al circuito Italia 1; Antenna 4 S.p.a., con sede in Roma, Teleuropa S.p.a., con sede in Napoli, Delta S.p.a., con sede in Milano, Antares S.p.a., con sede in Mestre, Tele Radio Editrice S.r.l., con sede in Torino, TVP S.p.a., con sede in Ascoli Piceno, Sert S.p.a., con sede in Genova, Videomare S.r.l., con sede in Bari, Video Emilia Romagna S.r.l., con sede in Bologna, Video Ganina S.r.l., con sede in Firenze, Retequattro S.p.a., con sede in Milano, Sicilia Televisiva S.p.a., con sede in Palermo, aderenti al circuito Rete 4, nonché la soc. Videotime con sede in Milano tutte in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Aldo Bonomo di Milano e Antonio Pacifico di Roma, per procure alla lite depositate in atti, ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, piazza della Rotonda, 2, attrici, contro S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Amedeo Nicolai, Salvatore Pastore e prof. Paolo Picozza, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via della Letteratura n. 30, convenuta;

Premesso che le società attrici hanno citato in giudizio la SIAE chiedendo che il tribunale, dichiarata la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale precisate in seguito, accertasse l'illegittimità delle condizioni poste dalla società degli autori relativamente ai corrispettivi per l'utilizzazione del repertorio tutelato ed emettesse sentenza che statuisse la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto contrattuale sulla base delle condizioni già stabilite nelle scritture private del 31 agosto 1985 *inter partes* o comunque determinasse un equo aggiornamento dei corrispettivi sopradetti;

Rilevato che la Siae, costituendosi in giudizio, ha eccepito pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attrici con la condanna delle stesse società, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno per l'indebita utilizzazione del repertorio;

OSSERVA

Le società attrici hanno eccepito, pregiudizialmente, la illegittimità costituzionale dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 663, per contrasto con gli artt. 23, 41, 53 e 97 della Costituzione.

In riferimento all'art. 43, l'art. 180 sarebbe incostituzionale in quanto obbligherebbe l'utente a negoziare per tutte le opere di competenza dell'ente e non per quelle effettivamente utilizzate.

Con riferimento agli artt. 23, 41 e 53 della Costituzione, l'art. 180 sarebbe poi illegittimo in quanto la pretesa di corresponsione di un compenso, rapportato ad una percentuale fissa su tutte le entrate aziendali, assumerebbe effettiva sostanza di tributo.

Con riferimento agli artt. 41 e 97 della Costituzione, la norma citata sarebbe illegittima per la mancata predeterminazione, in via generale, delle condizioni necessarie per l'emaneazione dell'atto autorizzato.

La difesa Siae ha anzitutto rilevato l'inammissibilità di tutte le censure sollevate in quanto riferite non già al contenuto normativo proprio dell'art. 180 l.a., bensì a concrete modalità ed articolazioni del rapporto Siae-utente del repertorio, modalità previste (non dalla legge) ma da fonti secondarie del diritto o da atti amministrativi o, addirittura, da atti o rapporti negoziali instaurati dalla Siae con singoli utenti.

In altri termini, oggetto di censura sarebbero, secondo la Siae, le concrete modalità con le quali essa Siae gestisce i diritti di sfruttamento economico del repertorio tutelato e non le norme di cui all'art. 180 l.a., sicché nessuna rilevanza avrebbe, nel presente giudizio, la circostanza che la Siae eserciti o meno i suoi poteri in via esclusiva, così come previsto dall'art. 180 l.a.

Sia pure per considerazioni in parte diverse da quelle prospettate dalle attrici, le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 180 l.a. non sono manifestate infondate. Detto art. 180 dispone che l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto forma diretta di intervento, mediazione, mandato rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio di diritti di rappresentazione meccanica e cinematografica di opere tutelate è riservata, in via esclusiva, alla Società italiana autori ed editori (Siae).

La Corte costituzionale con sentenza del 17 aprile 1968, n. 25, ha dichiarato costituzionalmente legittimo l'art. 189, primo comma, l.a. in riferimento all'art. 18 della Costituzione, ritenendo che la riserva alla Siae dell'attività in questione non sia lesiva del diritto degli autori di associarsi per la tutela dei loro diritti e che, comunque, l'art. 18 della Costituzione non esclude che certe attività, per la loro particolare rilevanza, siano riservate a pubblici poteri e penalmente protette.

Con sentenza (19 aprile 1972, n. 65) la Corte ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Ha ritenuto la Corte che la posizione di preminenza in cui la Siae opera sul mercato troverebbe razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto di autore e che questa esigenza non si pone in contrasto con altri interessi, pure costituzionalmente protetti, in quanto all'ente pubblico non sono attribuiti poteri arbitrari o, comunque, incontrollabili.

E ciò sia perché, quale ente pubblico, la Siae è soggetta a vigilanza governativa, sia in quanto l'utente può ricorrere, in sede amministrativa o giurisdizionale, ove ritenga lesi i suoi diritti a seguito dell'illegitimo esercizio della potestà (*rectius* facoltà) di determinare i compensi da parte della Siae.

La prima pronuncia citata (n. 25/1968) non viene in discussione nella fattispecie sottoposta all'esame del tribunale. L'art. 180 viene in rilievo in questa sede non già nella parte in cui comprimerebbe l'esercizio della libertà degli autori di associarsi, per la tutela dei loro diritti, ma nella parte in cui (primo e secondo comma) attribuisce alla Siae un'esclusiva, frangibile solo dagli autori o dai loro eredi, nella gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate. In virtù di questa norma, gli utenti o consumatori si trovano di fronte un organismo che, per legge, concentra, nelle sue mani la quasi totalità dell'offerta, almeno per alcuni settori (musica leggera) di determinati beni, con evidente tendenza al monopolio e quindi con pericolo di abuso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 64/1972, pur avendo escluso che la Siae operi in posizione di monopolio, di fatto o di diritto, ha tuttavia ritenuto che sia ravvisabile, nella posizione Siae, stante l'esclusione posta dalla legge, una posizione dominante sul mercato, la quale tuttavia, non potrebbe dar luogo a situazioni di abuso e, quindi, illecite poiché gli interessati avrebbero a loro disposizione i rimedi giuridici che l'ordinamento appresta per reprimere l'esercizio di poteri arbitrari o incontrollabili.

Un attento esame della fattispecie sottoposta al giudizio del tribunale, porta tuttavia a dubitare che l'utente interessato abbia a sua disposizione, adeguati rimedi allorché la potestà (*rectius* facoltà) di determinare i compensi, da parte della Siae, venga esercitata in modo arbitrario.

Né può considerarsi risolutiva, al fine qui considerato, la natura pubblica dell'ente. È ormai conclusione acquisita quella secondo la quale lo svolgimento di attività economica da parte di un soggetto che abbia natura di ente pubblico economico, nel rispetto delle regole del mercato e secondo forme di diritto privato, non è certo garanzia della socialità del risultato. In altri termini, la natura di ente pubblico - economico della Siae, più volte affermata dalla giurisprudenza (v. Cass. 27 giugno 1966, n. 1646) non è di per sé sufficiente a garantire che l'ente (che opera sul mercato in posizione dominante, per effetto dell'esclusiva accordatagli dall'art. 180 l.a.) non possa praticare condizioni di contratto sperequate tra gli utenti.

Ciò posto, è da escludere, a giudizio del collegio, che l'autorità giudiziaria, sia essa ordinaria che amministrativa, disponga di strumenti giuridici per censurare il comportamento del soggetto (ente pubblico economico), che nell'esercizio di privata autonomia ponga condizioni contrattuali sperequate, rispetto a quelle normalmente praticate.

È innegabile, infatti che, allo stato della legislazione non esiste un obbligo legale a contrattare in capo alla Siae poiché quest'ultima non opera in condizioni di monopolio né legale né di fatto, come ha ritenuto la stessa Corte costituzionale nelle sentenze citate (v. soprattutto la sentenza 19 aprile 1972, n. 65).

Non è dunque applicabile alla fattispecie, l'art. 2597 del c.c. che impone al monopolista legale l'obbligo di contrattare con chiunque gliene faccia richiesta e di osservare parità di trattamento.

Ne consegue che, ove la Siae richieda un compenso esorbitante quale corrispettivo della concessione del diritto di sfruttare il repertorio tutelato, tale comportamento non potrebbe essere giuridicamente censurato.

Dovrebbe anzi ritenersi che, operando il soggetto nell'esercizio di una piena autonomia, lo stesso rifiuto di contrattare sarebbe lecito.

È ancora più evidente, poi, come non sia giuridicamente possibile, per il giudice, (in assenza di una norma che imponga un obbligo a contrattare in capo al soggetto in posizione di preminenza sul mercato) determinare o modificare il contenuto del contratto che detto soggetto si rifiuti di concludere o pretenda di stipulare a condizioni economicamente insopportabili. Il giudice non può, infatti, emettere pronunce costitutive di tale specie, in assenza di una espressa previsione normativa.

La fattispecie in cui pronunce determinative del contenuto di un obbligo sono ammesse nel nostro ordinamento sono, come ha correttamente rilevato la difesa della Siae, tassative.

Neppure può ritenersi giuridicamente configurabile un controllo preventivo sulle condizioni di contratto praticate dalla Siae: quest'ultima, operando «*inve privatorum*» è libera sia di contrattare (o non) con chi gliene faccia richiesta, sia, e ancor più, di formulare intollerabili e immodificabili condizioni contrattuali.

In tale situazione l'a.g.o. non può certo rilevare e dichiarare la illegittimità di determinate condizioni contrattuali per avventura ritenute discriminatorie.

Dovendo ritenersi la Siae libera di stipulare o meno un contratto e di determinarne il contenuto, non appare possibile individuare dunque un principio normativo in base al quale debba essere tenuta ad osservare parità di trattamento tra gli utenti del repertorio.

Imponendo al monopolista legale la parità di trattamento il legislatore ha inteso evitare il pericolo che l'accessibilità del consumatore al prodotto o servizio venga impedita non tanto attraverso un rifiuto «tout court» di contrattare (in realtà raro) ma, in maniera più sottile e subdola, attraverso una marcata discriminazione delle condizioni contrattuali.

Obbligo di contrattare e parità di trattamento segnano certamente i limiti oltre i quali il rifiuto del monopolista è ingiustificato. Nondimeno tali limiti non operano (non possono operare) per il soggetto che monopolista non è: nei suoi confronti, infatti, sono evidentemente inapplicabili anche in via analogica le norme (2597 e 1679 del c.c.) che sanciscono la illiceità del rifiuto di contrattare e di violare la *par condicio*.

Sicché, anche a voler ritenere che il dovere di parità di trattamento possa rappresentare un criterio per determinare il contenuto dell'obbligo che il monopolista si sia rifiutato di perfezionare, nella fattispecie, difettando in capo alla Siae un obbligo legale a contrattare, non può essere dichiarata illecita la richiesta di un prezzo, di fatto inaccettabile o comunque diverso rispetto alle condizioni normalmente praticate.

In altri ordinamenti (es. quello inglese) la determinazione dei compensi da praticare da parte della società degli autori è effettuata per legge; oppure esistono (es. Stati Uniti) norme «antitrust» che consentono di censurare (come in molti casi è effettivamente avvenuto) il comportamento di società degli autori che abusino della loro posizione dominante sul mercato.

Nell'ordinamento italiano, invece, mentre si attribuisce alla Siae una posizione di assoluta preminenza sul mercato (l'esclusiva nella concessione di licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere tutelate, nella percezione dei proventi derivanti da licenze o autorizzazioni e nella loro ripartizione tra gli aventi diritto) non sembra sussistere un idoneo controllo preventivo o successivo, per evitare eventuali tendenze all'abuso di tale posizione dominante.

Ne consegue che, se da un lato può affermarsi che la posizione di preminenza attribuita alla Siae trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di salvaguardare il diritto di sfruttamento economico delle opere tutelate, e più in generale, nell'esigenza di salvaguardare la produzione artistica e lo sviluppo culturale del paese, è altresì innegabile, che tale esigenza, come ha già rilevato la Corte costituzionale, non può giungere fino all'attribuzione alla Siae di poteri arbitrari e comunque incontrollabili.

In diversa ipotesi la norma in questione (art. 180 l.a.) potrebbe essere in aperto contrasto non solo con l'art. 41 della Costituzione ma, altresì, con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale appunto nella parte in cui attribuisce alla Siae l'esclusiva senza prevedere alcun controllo per limitare una sua eventuale tendenza all'abuso; controllo da esercitarsi vuoi mediante imposizione in determinati casi di un obbligo a contrattare, vuoi mediante un'imposizione di parità di trattamento, vuoi mediante predisposizione di tariffe inderogabili.

Ne ha pregio, peraltro, il richiamo agli artt. 52 e segg. della legge autore.

Tali norme hanno infatti la funzione di attribuire all'ente statale esercente il servizio di radiodiffondere e teletrasmettere opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale da concerto e da altri luoghi pubblici nei limiti stabiliti dalla legge stessa (salvo che si tratti di opere nuove o di prime rappresentazioni stagionali di opere non nuove, per le quali è necessario il consenso dell'autore).

In tali casi l'autore ha solo il diritto di ottenere, dall'ente esercente il servizio di radiodiffusione, il pagamento di un compenso che, in caso di disaccordo, è liquidato dall'autorità giudiziaria (art. 56 legge autore) ma non può evitare la radiodiffusione dell'opera. E ciò in considerazione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato che lo esercita direttamente o per mezzo di suoi concessionari.

Siamo in presenza, in altri termini, di una licenza legale in cui il diritto di autore è degradato a semplice diritto di compenso.

Trattasi di una limitazione tassativamente prevista dalla legge solo in favore dell'ente statale esercente il servizio di radiodiffusione e come tale non estensibile al di fuori della ipotesi normativamente prevista.

In ordine alla questione della rilevanza della eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 180, primo e secondo comma, l.a., se nessuno dubita che la Siae possa praticare condizioni generali di contratto differenziate ogni volta che ciò sia giustificato dalla differenza tra i vari tipi di rapporto, è altrettanto evidente che a dette condizioni debbono sempre presiedere criteri di ragionevolezza e di equità, specie in un mercato in cui sia impossibile, per il consumatore, rifornirsi altrove dello stesso bene o servizio.

In altri termini, se è vero che gli stessi utenti delle opere tutelate (e in particolare di opere musicali di modeste proporzioni) possano trovarsi di fronte a difficoltà insormontabili per individuare il soggetto cui rivolgersi per ottenere la licenza all'esecuzione dell'opera di un determinato autore, per conoscere il costo, per sapere se l'autore viva tuttora o se occorra trattare con i suoi eredi e chi essi siano, ovvero se una determinata opera sia ancora protetta (il che dimostra l'evidente utilità della funzione esercitata dalla Società degli autori), è altresì evidente che non meno gravi difficoltà, anche di ordine pratico, si vengono a verificare allorché in relazione alla norma che stabilisce la riserva in via esclusiva alla Siae dell'attività di intermediazione non siano previsti espressamente idonei limiti e controlli per evitare abusi e disparità di trattamento.

Tale mancanza assoluta di predeterminati criteri generali ed uniformi e la non specifica previsione di forme adeguate di tutela giudiziaria (come abbiamo detto la Siae agisce *iure privatorum*) inducono il collegio a ritenere — non sussistendo peraltro nel nostro ordinamento una legislazione «antitrust» — che sia ravvisabile un contrasto con gli artt. 41 e 3 della Costituzione (non coordinamento dell'attività pubblica economica a fini sociali; disparità di trattamento).

Va peraltro considerato in relazione all'attuale regolamentazione legislativa del rapporto tra Siae e utilizzatori delle opere tutelate (cfr. sopra), e alla posizione di questi ultimi (specie nella vera e propria fase contrattuale) che non sembra essere adeguata la sola tutela amministrativa, in concreto utilizzabile più nella fase concessiva delle licenze e delle autorizzazioni, che relativamente al vero e proprio sinallagna contrattuale.

Deve anche osservarsi che la posizione di preminenza sul mercato della Siae (in realtà molto vicina a quella del monopolista legale: cfr. sopra) e, correlativamente, la situazione di evidente soggezione delle società (che operando nel settore della emittenza privata non possono fare a meno di utilizzare le opere tutelate) finiscono con rendere il corrispettivo determinato ed imposto dalla Siae molto simile ad una prestazione patrimoniale con carattere pressoché impositivo.

Ciò posto, e considerato il noto rigoroso orientamento della Corte costituzionale in punto, non può neanche escludersi un contrasto della normativa in esame con l'art. 23 della Costituzione.

Nella fattispecie, la Siae ha chiesto alle attrici, quale compenso per lo sfruttamento del repertorio tutelato, non già una percentuale parametrata sugli introiti desumibili dai loro bilanci secondo le condizioni da detta Siae normalmente praticate bensì una percentuale degli introiti della Pubblicità (soggetto estraneo al presente giudizio che svolge attività di raccolta di pubblicità), non solo in favore delle società attrici.

Tale pretesa della Siae che sembra svincolata da ogni riferimento a criteri i quali in qualche modo garantiscono la parità di trattamento degli utilizzatori del repertorio (neppure giustificata apparendo la pretesa equiparazione fra R.A.I. televisione italiana, concessionaria di diritto pubblico dei servizi di radiotelevisiva in Italia — cui affluiscono anche i canoni dei teleutenti — ed emittenti private) potrebbe essere considerata non legittima sulla base delle considerazioni surriferite e dell'illustrato sospetto di non legittimità costituzionale della normativa in esame.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento agli artt. 41, 3 e 23 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale di Roma il 24 gennaio 1989.

(Seguono le firme)

N. 317

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale di Prato
nei procedimenti penali riuniti a carico di Colombini Dino ed altri*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Colombini Dino ed altri;

Sull'eccezione della difesa, di illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sentito il p.m. che ha concluso per la manifesta infondatezza, osserva che la questione è evidentemente rilevante poiché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma citata priverebbe del carattere di illiceità penale i fatti contestati;

che inoltre detta questione non appare manifestamente infondata, come già ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988, la cui motivazione si condivide sotto il profilo della indeterminatezza della condotta descritta nella norma incriminatrice che sembra permanere nonostante i criteri interpretativi suggeriti da alcuni giudici di merito, quali quelli del valore percentuale o assoluto dell'evasione che non sembrerebbero rientrare nei dati di comune esperienza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del giudizio relativo ai procedimenti riuniti a quello sub n. 322/85 r.g. e la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Prato, addì 21 febbraio 1989

(Seguono le firme)

N. 318

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal giudice conciliatore di Udine
nel procedimento civile vertente tra Zangrando Daniela e Mainardis Eugenio*

Notificazione - Notifiche a mezzo posta di atti giudiziari in materia civile, amministrativa e penale - Avviso al destinatario, in caso di irreperibilità, da affiggere alla porta d'ingresso o da immettere nella cassetta di corrispondenza - Mancata previsione di una rigida formalizzazione della procedura di notifica (con l'indicazione nell'avviso di deposito della provenienza dell'atto e dell'autorità interessata) e della possibilità di ricevere l'atto per prenderne visione anche dopo la scadenza del termine di dieci giorni di giacenza all'ufficio postale - Ingiustificata violazione del diritto di difesa, in caso di impossibilità materiale (anche incolpevole) di reperire l'atto giudiziario restituito al mittente decorsi i dieci giorni di giacenza.

(Legge 20 novembre 1982, n. 980 (recte 890), art. 8).

(Cost., art. 24).

IL VICE GIUDICE CONCILIATORE

Nella causa promossa da Zangrando Daniela con il dott. P. Bertoli contro Mainardis Eugenio con l'avv. M. Mellano.

Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 817/1988.

FATTO

Con atto di citazione, notificato il 20 gennaio 1989, Zangrando Daniela proponeva opposizione tardiva ex art. 650 del c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 817/1988 immediatamente esecutivo, notificato a mezzo posta con la procedura del deposito ex art. 8 della legge 29 novembre 1982, n. 980.

Dichiarava di non aver potuto presentare opposizione in termine in quanto:

a) il postino aveva tardivamente comunicato l'avvenuto deposito del plico giudiziario;

b) si era recata presso l'ufficio postale dopo il decorso dei dieci giorni utili e non era riuscita ad ottenere informazioni sufficienti, ad a consentirle di rintracciare il tipo di atto giudiziario notificato ed il giudice presso il quale pendeva la procedura.

Chiedeva che il giudice conciliatore, anche in considerazione della sua natura di giudice dell'equità, ritenesse esistere le condizioni previste dall'art. 650 del c.p.c. e di conseguenza consentisse il giudizio di merito nel quale avrebbe potuto dimostrare di aver pagato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo gli importi in esso indicati.

L'opposto, Mainardis Eugenio, si costituiva regolarmente in giudizio eccependo non esistere nessuna delle condizioni previste per una valida opposizione tardiva ed in particolare rilevando che la mancata conoscenza del contenuto dell'atto notificato, andava imputata alla attrice che non aveva, nei tempi previsti dalla legge, provveduto diligentemente, a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di Udine.

DIRITTO

Ritiene questo giudice che preliminarmente vada esaminata, perché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980, in relazione all'art. 24 della Costituzione che sancisce il diritto inviolabile alla difesa e quindi all'instaurazione del contraddittorio. L'articolo della cui costituzionalità si dubita non preveda, infatti, una rigida disciplina della notifica e una precisa procedura delle operazioni compiute e da compiere dall'Ufficio postale tali da consentire al cittadino, anche dopo la scadenza del termine dei 10 giorni utili per il ritiro, di individuare l'atto e di riceverne copia.

Si evidenzia infatti:

a) mancanza di certezza nell'avviso di deposito.

L'ufficio postale quando non rinviene persona in grado di ricevere il plico, rilascia avviso al destinatario da affiggere alla porta di ingresso o da immettere nella cassetta della corrispondenza. Nella pratica tale avviso, del tutto simile a quello che viene lasciato per la normale corrispondenza, è privo di indicazioni certe che consentano al cittadino una esatta identificazione e conoscenza del tipo di plico che non si è potuto consegnare.

Nel caso di specie, che però non si discosta da similari ipotesi, l'avviso non riporta né la provenienza né la data di consegna né l'indicazione dell'autorità giudiziaria interessata. L'ufficiale postale si limita ad indicare con una «AG» il tipo di atto da ritirare, sigla che solo gli addetti ai lavori possono intuire sia riferita a atto giudiziario. E sempre che il postino abbia l'accortezza di scrivere esattamente la sigla;

b) perdita totale di ogni riferimento al plico dopo la restituzione.

L'ufficio postale indica nella ricevuta tutte le fasi delle operazioni compiute, ma all'atto della riconsegna del plico al mittente perde ogni traccia dell'atto, della sua provenienza e del suo contenuto. Avviene pertanto che alla scadenza del decimo giorno, compiuta la giacenza, il plico venga restituito al mittente senza possibilità per il destinatario di rintracciarlo e recuperarlo presso gli uffici postali, perdendo così ogni possibilità di difesa;

c) confisca dei termini procedurali.

Il deposito per soli dieci giorni e la mancata formalizzazione presso gli uffici postali dei contenuti dell'atto, che qualunque altra procedura di notifica impone e che la suprema Corte ha sempre preteso a pena di nullità, comporta l'ulteriore inconveniente della confisca dei più lunghi termini stabiliti dai codici di procedura per la propria difesa, vanificati dall'impossibilità materiale di reperire la copia dell'atto ormai restituito.

In altre parole, come anche nel caso di specie, il termine di venti giorni dato per l'opposizione al decreto ingiuntivo, si è sostanzialmente ridotto a dieci giorni e cioè al tempo utile per poter ritirare il plico e per poter conoscere la notifica.

Né mette conto imputare alla scarsa diligenza del notificando ogni responsabilità.

La sua assenza dal luogo di notifica può trovare una serie infinita di valide giustificazioni. Né è ipotizzabile una garanzia sulla conoscenza della notifica attraverso il controllo del giudice che solo in casi specificamente stabiliti dalla legge (es. art. 663 del c.p.c.) è autorizzato a valutare la probabilità dell'avvenuta conoscenza dell'atto.

In tutte le altre ipotesi il magistrato non può che prendere atto della regolarità della procedura indicata dall'art. 8 della legge n. 980/1982 senza possibilità di sindacato sulla notifica che consenta e garantisca la facoltà dell'instaurazione del contraddittorio.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980, nella parte in cui non prevede una rigida formalizzazione della procedura di notifica e la conseguente possibilità di ricevere l'atto anche dopo la scadenza del termine e ciò in relazione all'art. 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa mediante instaurazione del contraddittorio;

Ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Sospende il processo sino alla decisione della questione di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza e Zangrando Daniela, Mainardis Eugenio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Udine, addì 20 aprile 1989

(Seguono le firme)

89C0717

N. 319

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1989 dal pretore di Tolentino
nel procedimento civile vertente tra Ferranti Franco e Vissani Primo ed altri*

Locazione - Locazione di immobili ad uso non abitativo - Cessazione della locazione - Obbligo di corresponsione al conduttore dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale anche nel caso in cui la cessazione del rapporto derivi da provvedimento della p.a. che abbia determinato la giuridica impossibilità di utilizzare l'immobile stesso da parte del locatore o di farne oggetto di qualsiasi rapporto di scambio - Ingiustificato uguale trattamento di situazioni diverse - Riferimento alla sentenza della Corte n. 576/1987 (di infondatezza di questione analoga) ritenuta non applicabile alla fattispecie.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 12 dicembre 1986 il sindaco di Tolentino, considerate le precarie condizioni di stabilità di un tratto delle mura castellane lungo viale 30 giugno, gli evidenti indizi di cedimento ed il conseguente rischio di rovina e di danno per le persone e per le cose, ordinava l'immediato sgombero (entro ventiquattro ore dalla notifica) del sottostante locale, sito al n.c. 29 del suddetto viale, di proprietà di Primo Vissani e da questi ceduto in locazione ad uso

artigianale a Franco Ferranti; quest'ultimo provvedeva, in conseguenza, a sgomberare il locale ed a trasferire altrove l'attività di autocarroziere che vi esercitava sin dall'inizio della locazione, dopo di che conveniva innanzi l'istestato pretore il proprietario, con ricorso ex artt. 34, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e ne domandava condanna al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale quantificata subito in L. 4.572.000 (sulla base dell'ultimo canone corrisposto, pari a L. 254.000 mensili) e maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.

Il Vissani, costituendosi ritualmente nelle forme e nei termini della procedura stabilita dall'art. 46 della legge n. 392/1978, contestava la domanda, della quale chiedeva il rigetto col favore delle spese, deducendo in primò luogo che la cessazione del rapporto non discendeva automaticamente dall'ordinanza sindacale — la quale costituiva, al più, causa di sospensione temporanea della sua prestazione — ma era dipesa esclusivamente dalla volontà di esso conduttore il quale, approfittando dell'evento, aveva preferito recedere dal contratto per trasferire la sua attività artigianale in altro locale già predisposto al tempo dell'ordinanza sindacale; a tutto concedere, comune, la cessazione del rapporto sarebbe dovuta a causa a lui non imputabile, donde l'infondatezza della domanda contro di lui rivolta dal conduttore.

Per l'eventualità di una condanna il comparente chiedeva ed otteneva, comunque, nelle forme prescritte dall'art. 420, nono comma, del c.p.c. di chiamare in causa in garanzia il comune di Tolentino, in persona del Sindaco pro-tempore, per essere manlevato da ogni ipotetica responsabilità nei confronti del ricorrente Ferranti e, cioè, per ottenere condanna alla refusione di tutte le somme che egli fosse dichiarato eventualmente tenuto a corrispondere al Ferranti per il titolo dedotto.

Costituendosi in giudizio dietro delibera autorizzativa della giunta comunale, il sindaco chiedeva respingersi la domanda di garanzia svolta dal Vissani, rilevando che il diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento consegue non solo nell'ipotesi di definitiva risoluzione del rapporto (e non invece nei casi di temporanea sospensione, ovvero di estinzione dovuta ad impossibilità sopravvenuta della prestazione), ma altresì in quella di risoluzione del rapporto «causata pur sempre da responsabilità del locatore», nei cui confronti soltanto, dunque, la pretesa stessa poteva avanzarsi. Anche questo comparente, tuttavia, per l'eventualità di essere condannato al pagamento in favore del convenuto Vissani, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, Compagnia Le Assicurazioni d'Italia, domandandone condanna alla refusione delle somme che esso comune fosse tenuto eventualmente a sborsare al Vissani.

Si costituiva, da ultimo, anche l'assicuratore per resistere alla domanda di garanzia spiegata dal comune chiamato in causa, eccependo la totale estraneità rispetto all'oggetto della garanzia della pretesa dedotta nel ricorso originario dal Ferranti ed invocando, in specie, il disposto dell'art. 3, lett. R), della polizza di copertura contro i rischi da r.c. stipulata con il comune.

In corso di causa sono stati raccolti gli interrogatori formali del ricorrente e del resistente Vissani ed alla successiva udienza, sulle conclusioni rispettivamente precisate, all'esito della discussione, il pretore tratteneva la causa per la decisione, della quale dava nella stessa udienza lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermato che nel caso concreto si è trattato realmente della cessazione definitiva del rapporto di locazione, relativo al locale adibito dal Ferranti ad officina di autocarrozeria, a seguito dell'ordinanza di sgombero adottata dal Sindaco in data 12 dicembre 1986 ai sensi dell'art. 153 del t.u. delle leggi com. e prov.

A parte, infatti, che nel suddetto provvedimento, ad effetto immediato, non è contenuta nessuna predeterminazione di durata, la causa che costrinse l'amministrazione comunale ad adottarlo (condizioni statiche precarie del tratto di mura castellane sovrastante il viale 30 giugno, con fenomeno di cedimento e rovina) appare di gravità e dimensioni tali da richiedere interventi risanativi (adombrati nell'ordinanza stessa) di contenimento e consolidamento delle mura e delle strutture urbanistiche annesse, sicuramente realizzabili solo nel volgere di un lungo periodo di tempo, anche per la necessaria attesa delle disposizioni da impartirsi da parte della soprintendenza ai monumenti, trattandosi di «struttura tutelata ai sensi della legge n. 1089/1939».

Ne è riprova il fatto che, a distanza di due anni e mezzo circa dall'insorgere del fenomeno, la causa del dissesto appare ben lungi dall'essere rimossa né è dato prevedere il tempo in cui l'ordinanza potrà essere revocata, almeno con riguardo all'immobile in questione.

In tali condizioni non è possibile parlare, come pretende la difesa del resistente (alla quale aderisce sul punto quella del comune chiamato in causa), di mera sospensione temporanea dell'efficacia del rapporto locativo e, d'altra parte, nessuna prova il medesimo Vissani ha fornito della circostanza — dallo stesso dedotta per paralizzare la pretesa e smentita dal resistente nel suo interrogatorio — secondo la quale il Ferranti avrebbe di sua iniziativa preferito traslocare la sua attività in altro immobile già pronto all'epoca della ordinanza di sgombero.

Conclusivamente, trattasi di cessazione del rapporto locativo relativo ad immobile a destinazione artigianale, avente contatto diretto col pubblico (come ammesso dal resistente nel suo interrogatorio), non dovuta a libera scelta del conduttore e, in particolare, non dovuta a sua disdetta alla scadenza, né a suo recesso anticipato nei casi consentiti dalla legge o dal contratto.

E poiché le altre due ipotesi (cessazione dovuta a risoluzione per inadempimento ovvero a fallimento del conduttore) prevedute dall'art. 34 non vengono in considerazione nella specie, non resterebbe che dichiarare la spettanza in capo al conduttore ricorrente del diritto a vedersi corrispondere l'indennità in parola.

Questo diritto, come osserva la difesa del ricorrente, è disciplinato in modo da essere escluso solo nei casi in cui il conduttore manifesti disinteresse alla continuazione del rapporto ovvero in quelli riconducibili ad un suo comportamento colpevole o inadempiente: e poiché nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie, non potrebbe disattendersi la domanda del conduttore, anche perché ad essa non sembra applicabile la recente pronuncia (sentenza n. 576 del 23 dicembre 1987) con la quale la Corte costituzionale ha interpretato il disposto della norma dell'art. 34 nel senso che tra le ipotesi di esclusione del diritto va considerata — implicitamente compresa — altresì quella di impossibilità sopravvenuta della prestazione in conseguenza del totale perimento dell'immobile locato.

Ha rilevato, in quella occasione, la Corte che l'obbligazione accessoria di corrispondere l'indennità di avviamento segue la sorte del rapporto principale, al quale è collegata sia funzionalmente che strutturalmente, allo stesso modo che il valore di avviamento invertece naturalmente all'immobile locato e, quindi, viene meno (con conseguente estinzione del diritto alla correlativa indennità) col venir meno dell'immobile medesimo.

Nel caso concreto, invece, l'immobile non è perito e, malgrado la cessazione del rapporto di locazione per *factum principis*, non può dirsi venuto meno il suo valore di avviamento collegato alla pregressa attività artigianale svolta dal ricorrente.

Dalle considerazioni che precedono discenderebbe, dunque, il riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 34 in favore del conduttore ed a carico del locatore, ma così facendo ritiene questo giudice che verrebbe riservato a questo ultimo un trattamento discriminatorio e comunque irragionevole a paragone del locatore il quale, riavendosi in condizioni normali l'immobile, locato per usi non abitativi, sia in condizione di lucrare realmente il maggior valore del bene derivante dal suo avviamento commerciale.

È vero, infatti, che l'indennità in questione non rappresenta un risarcimento collegabile ad un comportamento anche lato *sensu* colpevole del locatore, non ha carattere retributivo e non discende dalla violazione di un dovere, ma nemmeno può negarsi ad essa quella natura riparatoria o riequilibratrice dell'arricchimento che altrimenti il locatore verrebbe a lucrare senza alcun suo contributo personale e perciò in maniera giuridicamente indebita; e, come ammette il ricorrente, questo arricchimento per il locatore conseguirebbe dal vantaggio patrimoniale che egli potrebbe trarre o dal subentrare direttamente al conduttore nella medesima od altra attività, o dal concedere l'immobile in locazione a terzi.

Ma quando l'immobile locato, pur non perito materialmente, abbia — per *factum principis* che, come nella specie, ha ordinato il suo sgombero e disposto il divieto di utilizzazione a tempo indeterminato — perduto ogni possibilità giuridica di diventare oggetto di scambio, allorché cioè il locatore, pur riavendosi indietro, a seguito della cessazione del rapporto, un bene il cui valore è intrinsecamente maggiorato per effetto dell'avviamento commerciale ad esso inerente, non abbia alcuna possibilità neanche astratta di utilizzare in qualsiasi modo il bene e quindi di trarne alcun vantaggio dal suo apprezzamento, in tal caso non sembra né ragionevole né equo sottoporre il locatore allo stesso sacrificio patrimoniale a cui è assoggettato il conduttore il quale, al contrario, in condizioni normali abbia la possibilità di riutilizzare il bene nel suo valore intrinsecamente aumentato.

Non si vuole, cioè, dubitare della legittimità della norma in relazione alla generalità dei casi in cui la cessazione del rapporto locativo dipenda da impossibilità sopravvenuta della prestazione del locatore dovuta al *factum principis*, ma soltanto in relazione a quella, tra tali ipotesi, in cui, come nel caso concreto, il *factum principis* determini al tempo stesso e la cessazione del rapporto e la perdita di valore commerciale e di scambio dell'immobile locato.

E poiché nella specie si controverte appunto sulla applicabilità in favore del conduttore-ricorrente dell'indennità ex art. 34 a carico del locatore in un caso in cui la cessazione del rapporto trae origine da un provvedimento della p.a. che, al contempo, ha determinato l'impossibilità giuridica di utilizzazione dell'immobile a tempo indeterminato, appare rilevante — siccome pregiudiziale — la soluzione della indicata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo la obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale anche nel caso in cui la cessazione del rapporto derivi dal provvedimento della p.a. che abbia nel contempo determinato la giuridica impossibilità di utilizzare l'immobile stesso da parte del locatore o di farne oggetto di qualsiasi rapporto di scambio;

Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in pubblica udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tolentino, addì 19 aprile 1989

(Seguono le firme)

89C0718

N. 320

Ordinanza emessa l'11 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 giugno 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio

Professioni - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Pignorabilità del compenso spettante in ragione del numero degli assistiti - Mancata previsione di limiti alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti dal Servizio sanitario nazionale - Rilievi - Assimilabilità della posizione di detti medici, nel caso di prestazioni aventi carattere di continuità ed assorbenti la quasi totalità dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati - Conseguente ingiustificato deterioramento del trattamento dei medici convenzionati rispetto ai lavoratori subordinati riguardo alla pignorabilità degli emolumenti.

(Cod. proc. civ., art. 545).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Scioglimento la riserva;

PREMESSO IN FATTO

che con pignoramento notificato il 15 marzo 1988 la sig.ra Tomat Milvi sottoponeva a pignoramento in danno del coniuge separato dott. La Cecilia Antonio le somme da questo dovute dalla regione Lazio quale medico convenzionato del servizio sanitario nazionale e ciò per il recupero dei suoi crediti maturati per un importo globale di L. 11.640.300, oltre spese ed interessi;

che la regione Lazio, con dichiarazione resa all'udienza del 13 maggio 1988 per il tramite di funzionario all'uopo delegato, precisava che il La Cecilia aveva percepito per il mese di marzo 1988 la somma lorda di L. 3.287.470;

che sulla base di tale dichiarazione è ragionevole la prospettiva che il dott. La Cecilia, in considerazione del compenso a lui spettante in ragione del numero degli assistiti, venga a percepire anche per l'avvenire compensi di entità corrispondente a quella del mese di marzo;

RITENUTO IN DIRITTO

che non esiste alcuna norma né vigente ordinamento, la quale preservi dalla aggressione esecutiva una qualsiasi quota del compenso periodicamente percepito dai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

che, se è vero — anche per costante giurisprudenza — che i medici convenzionati non prestano la loro opera sulla base di un rapporto subordinato, è pur vero che per i medesimi il compenso acquisito attraverso l'opera anzidetta costituisce la fonte principale, se non addirittura esclusiva, del loro guadagno;

che, pertanto, la loro posizione economica, ove si riguardi comparativamente con quella dei lavoratori in via subordinata, appare senza una valida giustificazione soggetta ad un trattamento normativo diverso da quella di quest'ultimi;

che di conseguenza, si profila un ragionevole dubbio di legittimità costituzionale della normativa, di cui all'art. 545 del c.p.c., per la parte in cui la medesima non prevede la pignorabilità limitata dei compensi dei medici convenzionati, i quali operino con carattere di continuità e con prestazioni assorbenti la quasi totalità della loro attività, e ciò in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale diretto a stabilire una uniformità di trattamento tra vari cittadini, i quali vengano a trovarsi in condizioni economiche e professionali corrispondenti;

che la questione, come sopra delineata, assume rilevanza nella soluzione del problema relativo alla possibilità di assegnare alla creditrice esecutante Tomat Milvi gli interi importi remunerativi del dott. La Cecilia;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 545 del c.p.c. per la parte in cui tale norma non prevede limitazione alcuna di pignorabilità per gli emolumenti corrisposti dal servizio sanitario ai medici convenzionati, e ciò sotto il profilo dell'art. 3 della Carta costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e vche sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera;

Dispone in via cautelativa che il pignoramento delle residue somme maturate e maturande a favore dell'esecutato dott. La Cecilia Antonio sia operante limitamente al quinto del compenso mensile al netto di ogni altra ritenuta già effettuata.

Roma, addì 11 luglio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0719

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CHieti**
Libreria MARZOLI
Via E. Spaventa, 18
- ◊ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
9. L'Ed. Concachia
Via Gullies, angolo via Gramsci
- ◊ **TERAMO**
Libreria IROTESI
Via Irotes, 9

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTUMURO NICOLA
Via della Beccarie, 69
- ◊ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◊ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sento
- ◊ **CRONONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◊ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopolo
EDIPOLIO NICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◊ **ANCI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◊ **AVELLINO**
Libreria GESA
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Via dei Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ **FONDO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTIERA
- ◊ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUCCIO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◊ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◊ **SALERNO**
Libreria D'AIURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Maticchioli, 36/B
- ◊ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◊ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◊ **MODENA**
Libreria LA GOMPARDICA
Via Emilia Castro, 210
- ◊ **PARMA**
Libreria FALLEGGERI
Via di Duomo
- ◊ **PICENZA**
Top. DEL MANNO
Via IV Novembre, 160
- ◊ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◊ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido de Castello, 11/B
- ◊ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CARLI QUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 15
- ◊ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◊ **TREVISO**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 91/F
Libreria TERGESTE s.e.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◊ **UDINE**
Cartoleria «UNIVERSITAS»
Via Pradolfero, 15
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovochio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◊ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◊ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valtorlonca, 4
- ◊ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Stabile, 28/30
- ◊ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◊ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Sec. MEDIA c/o Chioeco Pretora Roma
Piazzetta Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Magione, 121
Cartoleria ONDRATI AUGUSTO
Via Raffaele Gerolamo, 33
- ◊ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◊ **TIVOLI (Roma)**
Cartoleria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◊ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◊ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◊ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Cotti, 5
- ◊ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Bossoli, 8/r

LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Volta, 23
- ◊ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◊ **BRESCIA**
Libreria GURFIRIANA
Via Trieste, 13
- ◊ **CONO**
Libreria MANI
Via Corini, 14
- ◊ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI FELLEGRINI
di M. Di Pellognini e D. Elbi s.n.c.
Corso Umberto I, 92
- ◊ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◊ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cocchi, 14

MARCHE

- ◊ **ANCONA**
Libreria FICCOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◊ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 20
Libreria PROFERI
Corso Mazzini, 166
- ◊ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annunziata, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◊ **PESARO**
Libreria MALPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◊ **CAMPOTABO**
Libreria DI EM
Via Montegrappa, Bologna, 67
- ◊ **ISERIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **BIELLA**
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◊ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◊ **BIELLA (Novara)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italo, 6
- ◊ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◊ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◊ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montano, 80
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 18/B
Libreria LATERZA & LAVIOSA
Via Cristoforo, 16
- ◊ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **FOGGIA**
Libreria PATERNÒ
Portici Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredini, 126
- ◊ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◊ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBANO
Via S. Sassi, 65
- ◊ **CAGLIARI**
Libreria FESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **MURO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◊ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Risorgimento, 7
- ◊ **SASSARI**
Libreria MESSALGERIE SARDE
Piazza Gasivello, 10

SICILIA

- ◊ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calceirando, 14/15
- ◊ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIANCIA
Corso Umberto I, 36

- ◊ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 42
Libreria GARGIULO
Via F. Rifo, 55/56
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 35/35/55
- ◊ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◊ **FAVARA (Agrigento)**
Cartoleria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◊ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◊ **PALEOMO**
Libreria FLACCOVIO OARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◊ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◊ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◊ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◊ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◊ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paoletti, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanari, 9
- ◊ **PISA**
Libreria VALLEPINI
Via del Mille, 13
- ◊ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mazzini, 37
- ◊ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**
Libreria DIGERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◊ **PERUGINA (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◊ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vennucci, 82
- ◊ **TERNI**
Libreria ALTEROCOA
Corso Tacito, 20

VALLE D'AOSTA

- ◊ **ADSTA**
Libreria ANNERVA
Via del Tilior, 34

VENETO

- ◊ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◊ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**
Libreria CANOVA
via Calmaggiore, 31
- ◊ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/11
- ◊ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 23
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◊ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Padellaro, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Concessionarie speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BULOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - GENOVA, Libreria Baldo, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto
 - (Libreria S.a.s.), via Cavour, 46/r - NAPOLI, Libreria Italiana, via Citale, 5 - PALERMO, Libreria
 - Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - RAPOLI, Libreria Italiana, via Tritone, 2/v - TORINO, S.O.C.E.D.I. S.r.l., via Roma, 80;
 - Fianovilla SF, via Ruggiero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, S.O.C.E.D.I. S.r.l., via Roma, 80;
 - presso la Libreria depositaria indicata nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 265.000
- annuale	L. 145.000
- semestrale	L. 72.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	L. 12.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L. 156.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	L. 42.500
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	L. 12.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	L. 42.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 500.000
- annuale	L. 270.000
- semestrale	L. 135.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, preaddebitato con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.600
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	Extra
	Italia	—
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 95 pagine successive o frazione ritirate ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.600	5.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 220.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082199

N.B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.